

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2559/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 2562/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004** 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000** 26
- Regolamento (CE) n. 2564/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1280/2001 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
- ★ **Regolamento (CE) n. 2565/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 ...** 31

Prezzo: 19,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2566/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione, per il 2002, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia	35
★ Regolamento (CE) n. 2567/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	40
★ Regolamento (CE) n. 2568/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	41
★ Regolamento (CE) n. 2569/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2002	42
★ Regolamento (CE) n. 2570/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2002	44
★ Regolamento (CE) n. 2571/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna 2002, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca	45
★ Regolamento (CE) n. 2572/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	47
★ Regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	55
★ Regolamento (CE) n. 2574/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002	57
★ Regolamento (CE) n. 2575/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dello scampo delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	60
Regolamento (CE) n. 2576/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	61
Regolamento (CE) n. 2577/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	63
Regolamento (CE) n. 2578/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	66
★ Regolamento (CE) n. 2579/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine	68
★ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo	70

★ Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite	76
Dichiarazione della Commissione	82

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/927/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo	83
--	----

Commissione

2001/928/Euratom:

★ Raccomandazione della Commissione, del 20 dicembre 2001, sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile [notificata con il numero C(2001) 4580]	85
--	----

Banca centrale europea

2001/929/CE:

★ Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2002 (BCE/2001/19) ...	89
--	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/930/PESC:

★ Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa alla lotta al terrorismo	90
--	----

2001/931/PESC:

★ Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo	93
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2558/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 3 dicembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁴⁾, contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni da utilizzare ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(2) Nel SEC 1995, così come nell'SCN 1993, gli swap sono definiti (paragrafo 5.67) come «accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni prestabilite, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento» ed è specificato che «le due principali categorie di swap sono gli swap su tassi d'interesse e gli swap su valute».

(3) Nelle versioni originarie del SEC 1995 e dell'SCN 1993, i flussi di interessi scambiati tra due controparti nel quadro di qualunque tipologia di contratto di swap e dei contratti di forward rate agreement sono stati considerati come operazioni non finanziarie registrate nei redditi da capitale alla voce «Interessi».

(4) Tale disposizione solleva problemi in modo tale che la Commissione ritiene necessario escludere tali flussi di interessi dai redditi da capitale, analogamente a quanto precisato nell'SCN 1993 riveduto.

(5) È quindi opportuno registrare tali flussi tra le operazioni finanziarie come strumenti finanziari derivati, inclusi nel SEC 1995 nella voce F.3 «Titoli diversi dalle azioni».

(6) Uno specifico trattamento di tali flussi dovrebbe essere definito per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(7) Il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE ⁽⁶⁾, sono stati entrambi consultati ai sensi dell'articolo 3 di tali decisioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 63.

⁽²⁾ GU C 103 del 3.4.2001, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2001.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

ALLEGATO

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato come segue:

1) Al capitolo 4, il punto 4.47 è sostituito dal seguente:

«4.47. I flussi derivanti da operazioni di swap di qualunque tipo non devono essere considerati interessi né registrati tra i redditi da capitale [si vedano i punti 5.67, lettera d), e 5.139, lettera c), relativi agli strumenti finanziari derivati].

Analogamente, le operazioni nell'ambito di forward rate agreement (accordi per scambio futuro di tassi di interesse) non devono essere registrate come redditi da capitale [cfr. punto 5.67, lettera e)].»

2) Al capitolo 5:

a) al punto 5.67, le lettere d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

«d) swap, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o oggetto di contropartita. Gli swap sono accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni predeterminate, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento. Le principali categorie di swap sono gli swap di interessi, gli swap in cambi e gli swap di valute (denominati anche cross-currency interest swap). Gli swap di interessi comportano uno scambio di flussi di interessi di tipo diverso: ad esempio, tasso fisso contro tasso variabile, due diversi tassi variabili, tasso fisso in una valuta contro tasso variabile in un'altra, ecc. Gli swap in cambi (compresi tutti i contratti a termine) sono operazioni in divise estere a un tasso di cambio stabilito in anticipo. Gli swap di valute comportano lo scambio di una determinata quantità di due diverse valute con l'impegno di effettuare successivamente, a condizioni stabilite in precedenza, l'operazione opposta incluso lo scambio di flussi di interessi e di capitali. Nel sistema dei conti nessuno dei flussi risultanti è considerato reddito da capitale e tutte le operazioni vanno registrate nel conto finanziario.

e) forward rate agreement, purché il contratto abbia un valore di mercato in quanto negoziabile o oggetto di contropartita. Il forward rate agreement è un contratto con il quale due controparti, allo scopo di tutelarsi contro fluttuazioni dei tassi di interesse, concordano il trasferimento di flussi di interessi, a una certa data, con riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. I flussi sono correlati alla differenza tra il tasso convenuto e il tasso di mercato alla scadenza. Nel sistema dei conti essi non sono considerati come redditi da capitale bensì devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati".»

b) al punto 5.139, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

«c) Tutte le commissioni esplicite versate ai broker o agli altri intermediari o da questi ricevute per l'organizzazione di operazioni su opzioni, future o swap e di altri contratti su strumenti finanziari derivati sono trattate come pagamenti di servizi e registrate negli opportuni conti. Si considera che le parti che intervengono in un contratto di swap non prestino a vicenda un servizio, mentre gli eventuali importi corrisposti a terzi per organizzare l'operazione devono essere considerati pagamento di un servizio. In un contratto di swap che prevede lo scambio di capitali, i corrispondenti flussi sono registrati come operazioni inerenti allo strumento di riferimento e i flussi di altri pagamenti (escluse le commissioni) devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati" (F.34). Se in teoria si può ritenere che il premio versato al venditore di una opzione includa il compenso del servizio, nella pratica risulta spesso impossibile individuare tale elemento. Pertanto, il prezzo intero deve essere registrato come acquisizione di attività finanziarie da parte dell'acquirente e come incremento di passività da parte del venditore.

d) Allorché i contratti di swap prevedono lo scambio di capitali, come nel caso degli swap di valute, il trasferimento iniziale dei capitali deve essere registrato come operazione inerente allo strumento di riferimento scambiato e non come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Allorché i contratti di swap non prevedono lo scambio di capitali, inizialmente non viene registrata alcuna operazione. In entrambi i casi viene implicitamente creato in quel momento uno strumento finanziario derivato con valore iniziale pari a zero. Successivamente il valore dello swap sarà uguale:

1) per gli importi di capitale, al valore corrente di mercato della differenza tra i previsti valori futuri di mercato dei capitali da riscambiare e gli importi specificati nel contratto;

2) per gli altri flussi, al valore corrente di mercato dei futuri flussi specificati nel contratto.

Le variazioni di valore nel tempo dello strumento finanziario derivato sono da registrare nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

I successivi ritrasferimenti dei capitali avverranno alle condizioni stabilite nel contratto di swap e potrebbero comportare lo scambio di attività finanziarie a un prezzo diverso dal prezzo di mercato di tali attività in quel momento. Il pagamento di contropartita tra le parti contraenti sarà quello specificato nel contratto. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo stabilito nel contratto è pari al valore di liquidazione dell'attività/passività quale risulta alla scadenza e va registrata come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Al contrario, gli altri flussi di un contratto di swap sono registrati come operazione inerente a strumenti finanziari derivati per gli importi effettivamente scambiati. Tutte le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati devono coincidere con il guadagno o la perdita di rivalutazione totale per l'intera durata del contratto di swap. Tale trattamento è analogo a quello illustrato per le opzioni che giungono a scadenza [cfr. lettera a)].

Per una unità istituzionale, un'operazione di swap o di forward rate agreement è registrata alla voce "Strumenti finanziari derivati" nella sezione delle attività in cui ha un valore attivo netto in quanto i pagamenti positivi netti accrescono il valore netto (e viceversa). Allorché l'operazione di swap presenta un valore passivo netto, essa va registrata nella sezione delle passività in quanto i pagamenti negativi netti accrescono il valore netto (e viceversa).»

3) È aggiunto il seguente allegato V:

«ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEL DISAVANZO PUBBLICO AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Ai fini delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a fare alla Commissione nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi stabilita dal regolamento (CE) 3605/93 del Consiglio, ⁽¹⁾, per "disavanzo pubblico" s'intende il saldo contabile "indebitamento netto/accreditamento netto" del settore amministrazioni pubbliche, compresi i flussi di pagamento di interessi risultanti da contratti di swap e di forward rate agreement. Questo saldo contabile è classificato con il codice EDPB9. A tal fine, gli interessi comprendono i suddetti flussi e sono classificati con il codice EDPD41.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 475/2000 (GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1).»

REGOLAMENTO (CE) N. 2559/2001 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire alcuni contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) È opportuno eliminare dalla tabella dell'allegato I alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario.
- (3) Viste le numerose modifiche con effetto al 1° gennaio 2002 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, è necessario introdurre dette modifiche sosti-

tuendo la tabella dell'allegato I del regolamento in questione con la tabella allegata al presente regolamento.

- (4) Vista l'importanza economica del presente regolamento è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo 1, punto 3, del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2001 (GU L 155 del 12.6.2001, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1 800 t	0	1.1-31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	2 000 t	0	1.1-31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-sulfonbenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	100 t	0	1.1-31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Dispersione chimica a base di argento e palladio del tipo utilizzato per rivestimenti di schemi, avente tenore, in peso, rispettivamente di argento e palladio non superiore a 0,4 %	80 000 l	0	1.1-31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	Soluzione di silice, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 ^(a)	1 200 t	0	1.1-31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Idrogeno fumarato di Fesotedorina (INN)	30 kg	0	1.1-31.12
09.2608	ex 2932 29 80	65	Epsilon-caprolattone	1 500 t	0	1.1-30.6.2002
09.2609	ex 2811 22 00	20	Diossido di silicio opaco, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 ^(a)	1 000 t	0	1.1-31.12
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe ^(a)	13 000 t	0	1.1-31.12
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferrocromo contenente, in peso, più di 4 % di carbonio, destinato alla fabbricazione o ad essere aggiunto al ferro o all'acciaio del capitolo 72 o destinato alla fabbricazione alle leghe di nickel del capitolo 75 della nomenclatura combinata ^(a)	250 200 t	0	1.1-31.12
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato ^(a) : — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 ⁽¹⁾ 10	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2719	ex 2008 60 19	20	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato ^(a) :	2 000 t	10 ⁽¹⁾	1.1-31.12
	ex 2008 60 39	20	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	10 000 t	0	1.1-31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione ^(a)	1 500 t	0	1.1-30.6.2002
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	40 000 t	0	1.1-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante ^(a)	10 000 t	0	1.1-31.12
09.2829	ex 3824 90 99	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — un numero di acidità non superiore a 110 e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	400 t	0	1.1-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10 000 t	0	1.1-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ^(a) ^(b)	700 t	0	1.1-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	20 000 t	0	1.1-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutatione	15 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2'-[Isopropilidene-bis (p-fenilenossi)]dieta-nolo, solido	1 300 t	0	1.1-31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti, in peso: — 73 % o più, ma non più di 77 % di diossido di silicio, — 12 % o più, ma non più di 18 % di triossido di boro e — 4 % o più, ma non più di 8 % di polietil-eneglicolo	300 t	0	1.1-31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1-31.12
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1-31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbrica-zione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ^(a)	6 000 t	0	1.1-31.12
09.2914	ex 3824 90 99	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1-31.12
09.2915	ex 3824 90 99	27	Diossido di silicio di purezza, in peso, di 99 % o più, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1-31.12
09.2917	2930 90 14	—	Cistina	600 t	0	1.1-31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1-31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati ^(a)	26 000 unità	0	1.1-31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	2 600 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	60 000 t	0	1.1-30.6
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	50 000 t	0	1.7.-31.12
09.2939	ex 8543 89 95	43	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	130 000 000 di unità	0	1.1-30.6.2002
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	400 t	0	1.1-31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli ^(*)	1 300 t	0	1.1-31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: — 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TXO2603 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	8 000 000 di unità	0	1.1-30.6.2002
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 ^(*)	5 000 t	0	1.1-31.12
09.2954	ex 2926 90 95	55	3-[Trifluorometile] fenilacetone nitrile	100 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1-31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	70 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Carta e cartone Kraft, di peso superiore a 150 g per m ² , esclusivamente di fibre vergini gregge ottenute mediante il processo chimico al solfato, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3921 ^(a)	65 000 t	0	1.1-31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta ^(a)	1 200 t	0	1.1-31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	12 000 t	0	1.1-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	500 t	0	1.1-31.12
09.2978	ex 4804 52 90	10	Carta e cartoni kraft, di peso per m ² , uguale o superiore a 250 g, con imbianchimento uniforme in pasta, destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi ^(a)	48 000 t	0	1.1-31.12
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 80,9 cm ($\pm 0,2$ cm), di traslucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1-31.12
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Carta e cartoni kraft in rotoli, con imbianchimento uniforme in pasta, patinata o intonacata di caolino o di bicarbonato di calcio su una faccia, di peso superiore a 150 g, ma non superiore a 400 g, per m ² , destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi ^(a)	52 000 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione e scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, — di trattori della sottovoce 8501 90 11, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato o — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata nominale di 480 cm ³ della sottovoce 8433 20 10 ⁽⁴⁾	210 000 unità	0	1.1-31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 691,6 mm ($\pm$ 0,2 mm), e di altezza di 407,7 mm ($\pm$ 0,2 mm), con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 155 micrometri ($\pm$ 8 micrometri)	400 000 unità	0	1.1-31.12
09.2986	ex 3824 90 99	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina	14 000 t	0	1.1-31.12
09.2987	ex 3905 91 00	93	Copolimero di etilene e di alcole vinilico (EVOH)	4 000 t	0	1.1-31.12
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 91 99 ex 4805 92 99 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 10 30 13	Carta del tipo utilizzato per la fabbricazione di condensatori elettrolitici (carta per condensatori), prodotta a partire da materiali diversi da quelli prodotti esclusivamente a partire dallo sparto, contenente 5 mg/kg o meno di solfato e 1 mg/kg o meno di cloruro, con spessore di 25 μ m o più ma non superiore a 100 μ m e larghezza non superiore a 800 mm	1 500 t	0	1.1-31.12
09.2991	ex 2846 90 00	20	Cloruro delle terre rare, contenente, in peso, 57 % o più di triclورو di lantanio eptaidrato, in forma solida	5 300 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente, in peso, 60 % o più e non meno di 68 % di propilene e 32 % o più e non meno di 40 % di butilene, con una viscosità di fusione inferiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 18 40 ^(*)	1 000 t	0	1.1-31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Pellicole di polietilene di spessore di 23 µm o più ed inferiore o uguale a 27 µm, di peso, per metro quadro, di 32 g o più ed inferiore o uguale a 42 g e con permeabilità al vapore acqueo uguale o superiore a 900 g/m ² al giorno	120 000 000 di m ²	0	1.1-30.06.2002
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 ^(*)	10 000 000 di unità	0	1.1-30.6.2002
09.2996	ex 8407 90 10	20	Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 ^(*)	10 000 unità	0	1.1-31.12
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	6 t	0	1.1-30.6.2002
09.2999	ex 7011 20 00	10	Schemi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 70,8 cm (± 0,2 cm) o 72,4 cm (± 0,2 cm), di trasparenza di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento del vetro uguale a 11,43 mm	1 200 000 di unità	0	1.1-31.12

^(*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

^(*) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

^(*) Il dazio specifico addizionale è applicabile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2560/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2001
relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri ⁽⁵⁾, era diretta a migliorare i servizi di bonifico transfrontaliero e, in particolare, la loro efficienza. Lo scopo era di consentire in particolare ai consumatori e alle piccole e medie imprese di effettuare bonifici in modo rapido, affidabile ed economico da un punto all'altro della Comunità. Tali bonifici e, più in generale, i pagamenti transfrontalieri sono tuttora estremamente costosi se confrontati ai pagamenti a livello nazionale. Dai risultati di uno studio, effettuato dalla Commissione e divulgato il 20 settembre 2001, emerge che sui costi dei bonifici i consumatori non ricevono informazioni sufficienti o non ne ricevono affatto, e che il costo medio dei bonifici transfrontalieri è mutato ben poco dal 1993, allorché fu effettuato uno studio analogo.
- (2) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 31 gennaio 2000, su «I pagamenti al dettaglio nel mercato interno», nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione e del 4 luglio 2001 sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel passaggio all'euro, e le relazioni della Banca centrale europea del settembre 1999 e 2000 sul miglioramento dei servizi di pagamenti transfrontalieri, hanno tutte sottolineato la necessità e l'urgenza di miglioramenti concreti in questo settore.
- (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea del 3 aprile 2001 sui preparativi per l'introduzione delle

banconote e delle monete in euro annunciava già che la Commissione intende utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i costi delle operazioni transfrontaliere siano allineati più strettamente a quelli delle transazioni nazionali e che la zona dell'euro divenga a tale proposito trasparente e comprensibile per i cittadini europei in quanto «area di pagamento interna».

- (4) Rispetto all'obiettivo riaffermato al momento dell'introduzione dell'euro scritturale di pervenire, per l'euro, ad una tariffazione identica o quanto meno simile, non è stato possibile costatare alcun risultato visibile quanto alla riduzione dei costi dei pagamenti transfrontalieri rispetto a quelli dei pagamenti nazionali.
- (5) Il volume dei pagamenti transfrontalieri cresce costantemente man mano che si compie il processo di completamento del mercato interno. In questo spazio senza frontiere, i pagamenti sono stati resi ancor più facili dall'introduzione dell'euro.
- (6) Il mantenimento di un livello di commissioni più alto per i pagamenti transfrontalieri rispetto a quello delle commissioni per i pagamenti nazionali costituisce un freno agli scambi transfrontalieri e dunque un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Ciò può altresì incidere sulla fiducia nell'utilizzazione dell'euro. Pertanto, al fine di facilitare il funzionamento del mercato interno, è necessario garantire che le commissioni sui pagamenti transfrontalieri eseguiti in euro siano le stesse delle commissioni sui pagamenti in euro eseguiti all'interno degli Stati membri, il che rafforzerà altresì la fiducia nell'euro.
- (7) Per le operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro, il principio della parità delle commissioni dovrebbe applicarsi, tenuto conto dei periodi di adattamento e del sovraccarico di lavoro per gli enti coinvolti nel passaggio all'euro, a decorrere dal 1° luglio 2002. Al fine di consentire la creazione delle infrastrutture e delle condizioni necessarie, occorre prevedere un periodo di transizione per i bonifici transfrontalieri fino al 1° luglio 2003.
- (8) Nella fase attuale non è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni agli assegni cartacei, in quanto la natura di questi ultimi non consente un trattamento altrettanto efficace quanto quello relativo ad altri mezzi di pagamento, in particolare ai pagamenti elettronici. Il principio della trasparenza delle commissioni dovrebbe invece applicarsi anche agli assegni.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 270.

⁽²⁾ Parere espresso il 10.12.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 308 dell'1.11.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 (GU L 363 del 19.12.2001, pag. 1), posizione comune del Consiglio del 7 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001.

⁽⁵⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

- (9) Al fine di consentire al consumatore di valutare i costi di un pagamento transfrontaliero, è necessario che questi sia informato della commissione applicata e di ogni sua variazione. Lo stesso vale nel caso in cui il pagamento transfrontaliero in euro implichi un'altra valuta.
- (10) Il presente regolamento non impedisce agli enti di poter offrire una tariffa globale per vari servizi di pagamento, purché ciò non determini discriminazioni fra pagamenti transfrontalieri e nazionali.
- (11) È importante anche prevedere miglioramenti per facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte degli enti di pagamento. A questo riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per la numerazione internazionale dei conti bancari («International Bank Account Number», IBAN) ⁽¹⁾ e il codice di identificazione bancario («Bank Identifier Code», BIC) ⁽²⁾ necessari per il trattamento automatizzato dei bonifici transfrontalieri. L'uso quanto più ampio possibile di questi codici è considerato essenziale. Infine, occorrerebbe eliminare altre misure che comportano costi aggiuntivi al fine di ridurre gli oneri che gravano sui consumatori per i pagamenti transfrontalieri.
- (12) Per alleggerire gli oneri che gravano sugli enti che effettuano pagamenti transfrontalieri, è opportuno sopprimere progressivamente gli obblighi di dichiarazione sistematica previsti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.
- (13) Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché esistano procedure di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione di eventuali controversie tra un ordinante e il suo ente di pagamento o tra un beneficiario e il suo ente di pagamento, avvalendosi se del caso delle procedure esistenti.
- (14) È auspicabile che la Commissione presenti entro il 1° luglio 2004 una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
- (15) È opportuno prevedere una procedura che consenta di applicare il presente regolamento anche ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella valuta di un altro Stato membro, qualora quest'ultimo decida in tal senso,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento detta norme sui pagamenti transfrontalieri in euro, destinate ad assicurare che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate ai pagamenti in euro effettuati all'interno di uno Stato membro.

⁽¹⁾ Norma ISO n. 13613.

⁽²⁾ Norma ISO n. 9362.

Esso si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro d'importo non superiore ai 50 000 EUR eseguiti nella Comunità.

Il presente regolamento non si applica ai pagamenti transfrontalieri effettuati tra enti per loro proprio conto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «pagamenti transfrontalieri»:

- i) «bonifici transfrontalieri», vale a dire le operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona;
- ii) «operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico», vale a dire:
 - i trasferimenti transfrontalieri di fondi effettuati mediante uno strumento di pagamento elettronico, ad eccezione dei trasferimenti ordinati ed eseguiti dagli enti,
 - il prelievo transfrontaliero di denaro contante mediante uno strumento di pagamento elettronico e il caricamento o scaricamento di uno strumento di moneta elettronica, presso un distributore automatico di banconote situato nei locali dell'emittente o di un ente impegnato contrattualmente ad accettare lo strumento di pagamento;
- iii) «assegni transfrontalieri», vale a dire gli assegni cartacei definiti nella convenzione di Ginevra per l'unificazione del diritto in materia di assegni bancari (chèques), del 19 marzo 1931, emessi presso un ente situato all'interno della Comunità, e utilizzati per pagamenti transfrontalieri all'interno della Comunità;

b) «strumento di pagamento elettronico», uno strumento di pagamento con accesso a distanza o uno strumento di moneta elettronica che consente al titolare di effettuare una o più operazioni di pagamento elettronico;

c) «strumento di pagamento con accesso a distanza», uno strumento che consente al titolare di un conto presso un ente di avere accesso ai fondi detenuti su tale conto, al fine di eseguire un pagamento a favore di un terzo, di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale od altra analoga prova di identità; detto strumento comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte di debito differito o ricaricabili) e le carte abilitate ai servizi bancari per telefono o a domicilio. Questa definizione non include i bonifici transfrontalieri;

- d) «strumento di moneta elettronica», uno strumento di pagamento ricaricabile, ossia una carta prepagata o una memoria di calcolatore nelle quali le unità di valore sono caricate elettronicamente;
- e) «ente», ogni persona fisica o giuridica la quale, nell'ambito della propria attività, esegua pagamenti transfrontalieri;
- f) «commissioni applicate», le commissioni e spese addebitate da un ente e direttamente connesse con il pagamento transfrontaliero in euro.

Articolo 3

Commissioni sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri

1. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro fino a un massimo di 12 500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.
2. Dal 1° luglio 2003 al più tardi le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro fino a un massimo di 12 500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo di 12 500 EUR è portato a 50 000 EUR.

Articolo 4

Trasparenza delle commissioni

1. Ogni ente mette a disposizione dei propri clienti, in forma chiara e comprensibile, per iscritto, e, ove necessario, secondo le disposizioni nazionali, anche elettronicamente, informazioni preliminari sulle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati nello Stato membro dove l'ente è stabilito.

Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di far figurare sui libretti di assegni un'avvertenza ai consumatori relativa alle commissioni percepite per l'utilizzo transfrontaliero degli assegni.

2. Qualsiasi variazione delle commissioni è comunicata, prima della data di applicazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.
3. Nel caso in cui addebitino una commissione per il cambio di valuta da e in euro, gli enti forniscono ai propri clienti:
 - a) informazioni preliminari su tutte le commissioni di cambio che intendono applicare;
 - b) informazioni specifiche sulle commissioni di cambio che sono state applicate.

Articolo 5

Misure per facilitare i bonifici transfrontalieri

1. L'ente comunica, se del caso, a ciascun cliente che ne faccia richiesta, il proprio codice d'identificazione della banca (codice BIC) e il numero internazionale del conto bancario (codice IBAN) del cliente stesso.
2. Il cliente fornisce, su richiesta dell'ente che esegue il bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell'ente del beneficiario. Se il cliente non fornisce le informazioni precisate, l'ente può addebitargli commissioni supplementari. In tal caso l'ente deve mettere a disposizione della clientela informazioni riguardo alle commissioni supplementari, a norma dell'articolo 4.
3. A decorrere dal 1° luglio 2003, gli enti indicano negli estratti conto di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN del cliente e il codice BIC dell'ente.
4. Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.

Articolo 6

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° luglio 2002 al più tardi, ogni obbligo di dichiarazione previsto dal diritto interno ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti e relativo ai pagamenti transfrontalieri non superiori a 12 500 EUR.
2. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° luglio 2002 al più tardi, ogni obbligo previsto dal diritto interno riguardante le informazioni minime sui dati del beneficiario, che impedisca l'automazione dell'esecuzione di un pagamento.

Articolo 7

Rispetto del presente regolamento

Il rispetto del presente regolamento è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Clausola di riesame

Entro il 1° luglio 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare sui seguenti aspetti:

- evoluzione delle infrastrutture in materia di sistemi di pagamento transfrontaliero,
- opportunità di migliorare i servizi al consumatore rafforzando le condizioni di concorrenza nella prestazione di servizi di pagamento transfrontalieri,

- effetti dell'applicazione del presente regolamento sulle commissioni relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro,
- opportunità di portare l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, a 50 000 EUR a decorrere dal 1° gennaio 2006, tenendo conto delle eventuali conseguenze per le imprese.

Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è altresì applicabile ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella valuta di un altro Stato membro che abbia notificato alla Commissione la sua decisione di estenderne l'applicazione alla sua valuta. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione. L'estensione ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

REGOLAMENTO (CE) N. 2561/2001 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2001****volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (in seguito denominato: «accordo di pesca con il Marocco») è scaduto il 30 novembre 1999. Di conseguenza, molti pescherecci comunitari che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le loro attività di pesca alla stessa data.
- (2) I pescatori e i proprietari delle navi interessate hanno pertanto beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽⁴⁾, con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e secondo le deroghe stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2001 ⁽⁵⁾.
- (3) È opportuno favorire, con adeguate misure a livello comunitario, l'attuazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, approvati dalla Commissione il 18 ottobre 2000.
- (4) Occorre agevolare l'arresto definitivo delle attività dei pescherecci, sia mediante la demolizione sia mediante il trasferimento verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste. È del pari necessario agevolare l'attuazione di misure assistenziali a favore dei pescatori. È inoltre opportuno favorire la sostituzione degli attrezzi da pesca in vista della riconversione definitiva dei pescherecci verso altre attività di pesca, a prescindere dall'età del

peschereccio e anche nel caso in cui questo abbia beneficiato di un aiuto pubblico alla costruzione.

- (5) Occorre pertanto derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, occorre che l'Unione europea dimostri inoltre la sua solidarietà nei confronti degli Stati membri interessati, mediante uno sforzo finanziario supplementare rispetto agli importi resi disponibili nella rubrica 2 delle prospettive finanziarie del bilancio dell'Unione europea, fissati in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 25 marzo 1999.
- (7) È opportuno pertanto istituire un'azione specifica della Comunità per eseguire gli stanziamenti in questione ai fini dell'attuazione di una parte dei piani di riconversione, fermo restando che la parte rimanente di tali piani dovrà essere eseguita con il contributo degli stanziamenti SFOP.
- (8) È opportuno destinare gli stanziamenti complementari disponibili per l'azione specifica, da un lato, alla ristrutturazione della flotta e, dall'altro, al prepensionamento o alla riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima nell'ambito di programmi sociali singoli o collettivi.
- (9) Occorre verificare che l'azione specifica sia coerente con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca. In particolare è opportuno evitare di interferire con le disposizioni in vigore per l'esecuzione degli stanziamenti SFOP. Occorre inoltre prevedere un dispositivo operativo di gestione il più analogo possibile a quello in vigore per i Fondi strutturali comunitari, fissato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽⁶⁾.

- (10) Occorre che le navi che operano nelle acque internazionali o nelle acque di paesi terzi rispettino pienamente il diritto internazionale in materia di conservazione delle risorse ittiche e, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il Codice di condotta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 266.⁽²⁾ Parere espresso il 15 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere espresso il 18 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 9).⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio, del 18 giugno 2001, recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 1).⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

(11) La diversificazione socio-economica delle zone costiere che dipendono dalla pesca rientra, per la sua stessa natura, nei programmi operativi integrati di sviluppo regionale e nei programmi pluriregionali istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e per il Portogallo, con il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «orientamento». Non è pertanto opportuno prevedere interventi specifici a favore di tale diversificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. I pescatori e i proprietari di navi ai quali sono state concesse, nel corso del 2000 e del 2001, indennità a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, a causa del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, per un arresto temporaneo delle attività della durata minima complessiva di sei mesi, possono beneficiare di misure eccezionali di sostegno, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci, con l'indicazione del loro numero interno, nonché l'elenco nominativo dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO II

MISURE DEROGATORIE

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, gli aiuti pubblici a favore dei proprietari di pescherecci e dei pescatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono concessi secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di un aiuto pubblico per la demolizione di una nave:
 - i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), sono aumentati del 20 %;
 - ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a);
- b) nel caso di un premio per il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un paese terzo, anche nell'ambito di una società mista:
 - i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), sono aumentati del 20 %;

ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a);

iii) l'età minima delle navi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è ridotta a cinque anni; per le navi di età compresa tra 5 e 9 anni, tuttavia, il premio di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), è quello applicabile alle navi di età compresa tra 10 e 15 anni. Da questo premio è detratta una parte dell'importo precedentemente riscosso in caso di aiuto alla costruzione e/o all'ammodernamento; tale parte è calcolata prorata temporis sul periodo di dieci anni (in caso di aiuto alla costruzione) o di cinque anni (in caso di aiuto all'ammodernamento) che precede il trasferimento definitivo;

c) nel caso di riconversione definitiva di un peschereccio verso un'altra attività di pesca che comporta una tecnica di pesca diversa, la sostituzione dell'attrezzo da pesca può beneficiare di un aiuto pubblico nell'ambito dell'ammodernamento del peschereccio, secondo le modalità derogatorie seguenti:

- i) non si applica l'allegato III, punto 1.4, ultimo comma;
- ii) i massimali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), sono aumentati del 30 %;
- iii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a);

d) nel caso di concessione di pagamenti compensativi individuali ad un pescatore, i costi ammissibili massimi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), sono aumentati del 20 %.

2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2003.

3. I proprietari di pescherecci non possono più beneficiare delle indennità per l'arresto temporaneo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della decisione amministrativa che concede un premio per l'arresto definitivo o un aiuto pubblico per l'ammodernamento del peschereccio interessato, decisione adottata eventualmente secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

In caso di versamento anticipato delle suddette indennità, l'importo in eccesso eventualmente riscosso è detratto dal premio per l'arresto definitivo o dall'aiuto pubblico per l'ammodernamento concesso per il peschereccio interessato.

CAPITOLO III

AZIONE SPECIFICA

Articolo 3

1. È istituita un'azione specifica della Comunità (in seguito denominata «la presente azione») volta a completare le iniziative realizzate nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco.

2. La presente azione:

a) è riservata esclusivamente ai proprietari di pescherecci e ai pescatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b) riguarda esclusivamente:

i) misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999;

ii) misure di ammodernamento delle navi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento; e

iii) misure a carattere socio-economico ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), dello stesso regolamento;

c) è soggetta alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. L'importo dell'aiuto comunitario destinato alle varie misure della presente azione è concesso secondo le seguenti modalità, espresse in percentuale dell'importo complessivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

a) demolizione delle navi e riconversione definitiva delle navi verso attività diverse dalla pesca: almeno il 40 % dell'importo globale;

b) trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi, anche nell'ambito di una società mista, e ammodernamento delle navi: il 28 % massimo dell'importo globale;

c) misure a carattere socio-economico: 32 % minimo dell'importo globale.

Articolo 4

1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'attuazione della presente azione, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal capitolo II del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

a) la data limite della decisione amministrativa che concede il contributo;

b) la notifica dei regimi d'aiuto;

c) i criteri per l'ammissibilità dei pescatori e delle navi;

d) l'importo massimo del premio per pescatore e per ogni singola nave;

e) l'importo massimo delle spese che possono beneficiare di aiuti pubblici per l'ammodernamento di una nave;

f) i limiti della partecipazione finanziaria della Comunità e della partecipazione finanziaria pubblica complessiva (nazionale, regionale e altra) dello Stato membro interessato.

2. Qualora venga concesso un premio per la costituzione di una società mista nell'ambito della presente azione, l'autorità di gestione versa l'intero importo del premio al richiedente al momento del trasferimento della nave alla società mista, dopo che il richiedente ha fornito la prova di aver costituito una cauzione bancaria di un importo pari al 40 % del premio.

3. I premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca e gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono considerati aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Le capacità di pesca ritirate in applicazione della presente azione contribuiscono all'adeguamento dello sforzo di pesca degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono soggetti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Ai fini dell'attuazione della presente azione si considera che le indennità di cui all'articolo 1 rispondano alle stesse finalità delle misure socio-economiche di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

4. I premi o aiuti pubblici versati nell'ambito della presente azione non sono cumulabili con altri premi o aiuti pubblici aventi le stesse finalità, in particolare quelli concessi negli Stati membri interessati nell'ambito dei Fondi strutturali.

Gli Stati membri interessati adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi al presente paragrafo entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano tali provvedimenti alla Commissione.

Articolo 5

1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è di 197 milioni di EUR, ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) Spagna: 94,6 %;

b) Portogallo: 5,4 %.

2. Il versamento del contributo comunitario di cui al paragrafo 1 è eseguito dalla Commissione conformemente agli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 la Commissione provvede ad impegnare gli stanziamenti inseriti nel bilancio 2002 entro i tre mesi successivi all'adozione del presente regolamento.

L'impegno degli stanziamenti inseriti nel bilancio 2003 avviene di regola anteriormente al 30 aprile 2003.

3. Nel rispetto delle disponibilità di bilancio la Commissione procede ai pagamenti nel modo seguente:

- a) Al momento dell'impegno di cui al paragrafo 2, secondo comma, viene versato un anticipo pari al 20 % massimo degli importi di cui al paragrafo 1.
- b) I pagamenti intermedi sono eseguiti su richiesta dello Stato membro per rimborsare le spese effettivamente sostenute e certificate dall'autorità di pagamento di cui all'articolo 6. Il totale dei pagamenti di cui alla lettera a) e alla presente lettera ammonta all'80 % massimo degli importi di cui al paragrafo 1.
- c) Il versamento del saldo è eseguito, su richiesta dello Stato membro, dopo il completamento della presente azione, a condizione che:
 - i) l'autorità di pagamento abbia presentato alla Commissione una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute;
 - ii) la relazione finale di esecuzione sia stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
 - iii) lo Stato membro abbia inviato alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003.

Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004.

5. Le domande relative ai pagamenti intermedi e al pagamento del saldo debbono essere redatte secondo il modello che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001⁽¹⁾.

Esse devono essere giustificate da relazioni sull'avanzamento dell'azione, presentate su supporto informatico secondo il

modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 366/2001⁽²⁾.

Articolo 6

Ai fini dell'attuazione della presente azione, le autorità di gestione e le autorità di pagamento che intervengono nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali a favore della pesca in Spagna e in Portogallo durante il periodo 2000-2006 svolgono le funzioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano gli articoli 31 e da 33 a 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché la normativa derivata.

Articolo 7

Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2562/2001 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2001**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 12 marzo 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste in tale accordo per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.
- (3) Il protocollo prevede che le navi della Comunità che pescano nel quadro dell'accordo siano seguite mediante satellite secondo condizioni da stabilire di comune accordo tra le parti. A tal fine le due parti hanno fissato, il 17 maggio 2001, le disposizioni che precisano il metodo di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza mediante satellite della posizione delle navi della Comunità che pescano nel quadro dell'accordo CE/Madagascar, che sono entrate in vigore il 21 maggio 2001.
- (4) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito di tale accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al

largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽³⁾.

Le disposizioni relative al sistema di sorveglianza delle navi (SCP) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:	Spagna	18 unità
	Francia:	20 unità
	Italia:	2 unità
b) pescherecci con palangari di superficie:	Spagna	23 unità
	Francia:	10 unità
	Portogallo:	7 unità.

Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque dei paesi terzi e in alto mare ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

⁽¹⁾ Parere espresso il 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 73 del 18.3.1986, pag. 26.

⁽³⁾ Per il testo del protocollo si veda la GU L 296 del 14.11.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO

DISPOSIZIONI CHE STABILISCONO IL METODO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA VIA SATELLITE DELLA POSIZIONE DELLE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR SULLA PESCA AL LARGO DEL MADAGASCAR

La Repubblica del Madagascar ha introdotto un sistema di sorveglianza delle navi (SCP) che applica alla propria flotta ed intende estendere, su base non discriminatoria, a tutte le navi che pescano nella propria zona di pesca. D'altro canto, in forza della legislazione comunitaria, le navi comunitarie sono già soggette, dal 1° gennaio 2000, ad un controllo via satellite ovunque si trovino. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali degli Stati di bandiera e della Repubblica del Madagascar effettuino un controllo via satellite delle navi che pescano nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar secondo le seguenti modalità:

- 1) Ai fini della sorveglianza via satellite le autorità malgasce comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar (cfr. l'appendice I).

Le autorità malgasce trasmettono queste informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum;

- 2) le parti procedono ad uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo, conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo;
- 3) la posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %;
- 4) ogni qualvolta una nave che pesca nell'ambito dell'accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra in una zona di pesca della Repubblica del Madagascar il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al centro di sorveglianza per la pesca nel Madagascar (CSP), ad intervalli massimi di due ore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione;
- 5) i messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica in un formato X.25, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale, conformemente al formato dell'appendice II;
- 6) in caso di difetto tecnico o di guasto del sistema di sorveglianza permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione ogni 12 ore per tutta la permanenza della nave nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar. Il centro di controllo dello Stato di bandiera o il peschereccio inviano immediatamente questi messaggi al CSP. L'attrezzatura difettosa dev'essere riparata o sostituita non appena la nave termina la propria bordata oppure entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non può intraprendere una nuova bordata fino a quando l'attrezzatura è stata riparata o sostituita;
- 7) i centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque malgasce ad intervalli di 2 ore. Qualora la sorveglianza delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CSP ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6;
- 8) qualora il CSP constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4 l'altra parte ne viene immediatamente informata;
- 9) i dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte conformemente alle presenti disposizioni sono esclusivamente destinati al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgasce, della flotta comunitaria che pesca nell'ambito dell'accordo. Questi dati non possono in alcun caso essere comunicati a terzi;
- 10) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi quanto prima alle disposizioni in materia di messaggi previste ai punti 4 e 6 e comunque entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- 11) le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la sorveglianza via satellite, nell'intento di verificare che le varie attrezzature siano pienamente conformi alle esigenze dell'altra parte;
- 12) qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 21 maggio 2001.

Appendice I

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar

Ref	Coordinate in gradi decimali		Coordinate in gradi sessag. (gradi e minuti primi)	
	X	Y	X	Y
A	49,40	- 10,3	49° 24'	- 10° 18'
B	51	- 11,8	51° 0'	- 11° 48'
C	53,3	- 12,7	53° 18'	- 12° 42'
D	52,2	- 16,3	52° 12'	- 16° 18'
E	52,8	- 18,8	52° 48'	- 18° 48'
F	52	- 20,4	52° 0'	- 20° 24'
G	51,8	- 21,9	51° 48'	- 21° 54'
H	50,4	- 26,2	50° 24'	- 26° 12'
I	48,3	- 28,2	48° 18'	- 28° 12'
J	45,4	- 28,7	45° 24'	- 28° 42'
K	41,9	- 27,8	41° 54'	- 27° 48'
L	40,6	- 26	40° 36'	- 26° 0'
M	41,8	- 24,3	41° 48'	- 24° 18'
N	41,6	- 20,8	41° 36'	- 20° 48'
O	41,4	- 19,3	41° 24'	- 19° 18'
P	43,2	- 17,8	43° 12'	- 17° 48'
Q	43,4	- 16,9	43° 24'	- 16° 54'
R	42,55	- 15,6	42° 33'	- 15° 36'
S	43,15	- 14,35	43° 9'	- 14° 21'
T	45	- 14,5	45° 0'	- 14° 30'
U	46,8	- 13,4	46° 48'	- 13° 24'
V	48,4	- 11,2	48° 24'	- 11° 12'

Appendice II

Comunicazione dei messaggi SCP (VMS) al Madagascar

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario Codice ISO-3 del paese
Mittente	FS	O	Dato relativo al messaggio — mittente Codice ISO-3 del paese
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — Indicativo interna- zionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — Numero indivi- duale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave — Numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e primi N/S GGPP (WGS- 84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e primi E/O GGGPP (WGS-84)
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — Indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata nel seguente modo:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi vanno inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2563/2001 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2001**

che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che per ogni campagna di pesca venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.
- (2) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato è opportuno, per la campagna di pesca 2002, aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie.
- (3) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento viene fissato un prezzo alla produzione comunitario.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione ⁽²⁾ fissa i coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie di tonno. Pertanto, non è necessario fissare un prezzo alla produzione comunitario per tutte le specie di tonni elencate nell'allegato III del regolamento

(CE) n. 104/2000, ma solo per il tonno albacora (*Thunnus albacares*).

- (5) In base ai criteri enunciati nell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e nell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno mantenere questo prezzo per la campagna di pesca 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 per i prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e le presentazioni o categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il prezzo alla produzione comunitario della campagna di pesca compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002 per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) è fissato come segue:

Specie	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitario (in EUR/t)
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Intero, di peso superiore a 10 kg per pezzo	1 172

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

ALLEGATO

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (in EUR/t)
I	1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Pesci interi	260
	2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Pesci interi	561
	3. Spinarioli (<i>Squalus acanthias</i>)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	1 101
	4. Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	790
	5. Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 171
	6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	1 591
	7. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	790
	8. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 073
	9. Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	929
	10. Molve (<i>Molva</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 214
	11. Sgombro della specie <i>Scomber scombrus</i>	Pesci interi	294
	12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Pesci interi	315
	13. Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	Pesci interi	1 209
	14. Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa dal 1°1.2002 al 30.4.2002	1 063
		Pesci interi o eviscerati con testa dal 1°5.2002 al 31.12.2002	1 462
	15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	3 695
	16. Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 382
	17. Limande (<i>Limanda limanda</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	937
	18. Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	552
	19. Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Pesci interi	2 188
		Pesci eviscerati con testa	2 477
	20. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>)	Intere	1 613
	21. Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 868
		Pesci privi della testa	5 928
	22. Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	Semplicemente cotti in acqua	2 478
	23. Gamberetti (<i>Pandalus borealis</i>)	Semplicemente cotti in acqua	6 612
		Freschi o refrigerati	1 707
	24. Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	Interi	1 784
	25. Scambi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Interi	5 337
		Coda	4 323
	26. Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	6 648

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (in EUR/t)
II	1. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippolossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 976
	2. Naselli del genere <i>Merluccius</i>	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 277
		Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 530
	3. Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 587
	4. Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 080
	5. Seppie e seppiole (<i>Sepia officinalis</i>) (Rossia macro-soma) (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 928
	6. Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 987
	7. Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 156
	8. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
	9. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	831
	10. Gamberetti della famiglia Penaeidae — gamberetti della specie <i>Parapenaeus longirostris</i> — altre specie della famiglia Penaeidae	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 119
		Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	7 982

REGOLAMENTO (CE) N. 2564/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1280/2001 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽³⁾, ha stabilito in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1280/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ ha stabilito il bilancio per i prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie. Detto bilancio può essere riveduto ove necessario, prevedendo in corso di esercizio degli adeguamenti dei quantitativi decisi per i prodotti in questione nel quadro del quantitativo globale stabilito in funzione del fabbisogno di tale regione. Al fine di soddi-

sfare il fabbisogno di prodotti lattiero-caseari delle isole Canarie, risulta necessario adeguare i quantitativi previsti nei bilanci previsionali per tali prodotti. Occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1280/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1280/2001 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 192 del 27.7.1999, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 27.6.2001, pag. 10.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	53 125 ⁽¹⁾
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	13 200 ⁽²⁾
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	2 000
0406	Formaggi	}
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		}
0406 90 81		
0406 90 86		
0406 90 87		}
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	2 500 ⁽³⁾
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	100

⁽¹⁾ Di cui 625 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

⁽²⁾ Da ripartire come segue:

- 4 990 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,
- 1 210 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento,
- 7 000 tonnellate per i prodotti ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

⁽³⁾ L'intero bilancio è riservato al settore della trasformazione e/o del condizionamento.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2565/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2001****recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune

concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di alcuni prodotti agricoli che possono essere importati da taluni paesi, in esenzione totale dal dazio doganale, limitatamente a determinati contingenti tariffari, massimali o quantitativi di riferimento a partire dal 1° luglio 2000 sono stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1349/2000, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2341/2000 e (CE) n. 2766/2000 e i quantitativi di alcuni prodotti agricoli che possono essere importati con le stesse modalità a partire dal 1° gennaio 2001 sono stabiliti dall'allegato A, lettera b), del regolamento (CE) n. 2851/2000.
- (2) La Commissione deve aprire contingenti tariffari di carni ovine e carni caprine per il 2002. Tali contingenti devono essere successivamente gestiti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.⁽³⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.⁽⁶⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.⁽⁹⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.⁽¹¹⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.⁽¹²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.⁽¹³⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.⁽¹⁴⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

- (3) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa. Inoltre poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni è necessario un coefficiente di conversione.
- (4) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi fissati per il 2002 corrispondono alla somma di metà del quantitativo del periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 e di metà del quantitativo del periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.
- (5) È pertanto necessario adottare il presente regolamento della Commissione che fissa, per il 2002, contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0104 20 90 e 0204.
- (6) A seguito delle difficoltà che si registrano nel settore ovino uruguayano, dovute all'insorgere di focolai di afta epizootica in tale paese, e per evitare un'interruzione delle forniture dall'Uruguay alla Comunità europea, occorre prevedere una deroga alle disposizioni degli articoli 11, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95 e consentire, in via eccezionale, la proroga fino al 25 gennaio 2002 della validità dei documenti di origine e dei titoli di importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2808/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante apertura, per il 2001, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 272/2001.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati nell'allegato

sono sospesi o ridotti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 1.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 2.

3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 3.

4. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 4.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B, del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 5

1. Con l'espressione «equivalente peso carcassa» utilizzata all'articolo 3 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

⁽¹⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 12.

Articolo 6

In deroga alle disposizioni degli articoli 11, paragrafo 1, e 13 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, i documenti di origine e i titoli di importazione, rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2808/2000 per i quantitativi importati dall'Uruguay e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono validi fino al 25 gennaio 2002.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE CONTINGENTI TARIFFARI PER IL 2002

PARTE 1 — QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 (PER IL 2002) — NUMERO D'ORDINE:
09.4033

Carni ovine e caprine a dazio zero (in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Codice NC		
0204	Argentina	23 000
	Australia	18 650
	Cile	3 000
	Nuova Zelanda	226 700
	Uruguay	5 800
	Islanda	1 350
	Slovenia	50

PARTE 2 — QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (PER IL 2002) — NUMERO D'ORDINE:
09.4575

Ovini e caprini vivi e/o carni ovine e caprine a dazio zero (in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Codice NC		
0104 10 30	Polonia	9 200
0104 10 80	Romania ⁽¹⁾	8 050
0104 20 90	Ungheria ⁽²⁾	16 247,5
0204	Bulgaria	7 000
	Repubblica ceca	2 150
	Repubblica slovacca	4 300

⁽¹⁾ Incremento annuo: 700 tonnellate [regolamento (CE) n. 2435/2000].

⁽²⁾ Incremento annuo: 1 415 tonnellate [regolamento (CE) n. 1727/2000].

PARTE 3 — QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 (PER IL 2002) — NUMERO D'ORDINE:
09.4036

Ovini e caprini vivi, dazio del 10 % (in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Codici NC		
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	Altri attivi	49,35 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il precedente quantitativo di 105 tonnellate di peso vivo è stato convertito in peso carcassa.

PARTE 4 — QUANTITATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 (PER IL 2002) — NUMERO D'ORDINE:
09.4037

Carni ovine e caprine a dazio zero (in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Codice NC		
0204	Altri [di cui Groenlandia: 100 t, Isole Faerøer: 20 t, Paesi Baltici ⁽¹⁾ — Estonia, Lettonia e Lituania: 132,5 t, Turchia: 200 t e altri ⁽²⁾ 200 t]	652,5

⁽¹⁾ Importo globale per i tre paesi. Incremento annuo: 5 tonnellate [regolamenti (CE) n. 2341/2000, (CE) n. 2677/2000 e (CE) n. 2766/2000].

⁽²⁾ Con «altri» si intende qui ogni provenienza diversa dai paesi citati nella presente tabella.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2566/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2001**

**recante apertura e modalità di gestione, per il 2002, di un contingente tariffario comunitario dei
prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per periodo di 4 anni, entro il quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.
- (2) È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare ad essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione.
- (3) Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile, per cui è opportuno attenersi a tale sistema. È pertanto necessario aprire un contingente per il 2002.
- (4) L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso.
- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo globale per quattro anni con un quantitativo

massimo annuo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata.

- (6) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia. Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4008.
2. I prodotti suddetti beneficiano del regime previsto dal presente regolamento, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:
 - a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato «titolo d'esportazione», e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
 - b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

TITOLO I

TITOLI D'ESPORTAZIONE

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.
3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.
4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo «shipped weight» deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telex o fax, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere messi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento fintantoché non possono essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 7.

3. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità thailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all'articolo 5 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 7, su presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi. Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2566/2001
- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2566/2001, artikel 4, stk. 3
- Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2566/2001
- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2566/2001
- Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation (EC) No 2566/2001
- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2566/2001 article 4 paragraphe 3
- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2566/2001 articolo 4, paragrafo 3
- Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2566/2001
- Certificado complementar, n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 2566/2001
- Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2566/2001, 4 artiklan 3 kohta
- Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2566/2001.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non sia presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa viene incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non abbia potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

4. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Tailandia».

2. Il titolo d'importazione reca le diciture seguenti, in una o più delle versioni linguistiche sottoindicate:

a) nella casella 24:

- Derechos de aduana limitados al 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) n° 2566/2001]
- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2566/2001)
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2566/2001)
- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2566/2001]
- Customs duties limited to 6 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 2566/2001)
- Droits de douane limités à 6 % *ad valorem* [règlement (CE) n° 2566/2001]
- Dazi doganali limitati al 6 % *ad valorem* [regolamento (CE) n. 2566/2001]
- Douanerechten beperkt tot 6 % *ad valorem* [Verordening (EG) nr. 2566/2001]
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) n.º 2566/2001]
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2566/2001)

— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2566/2001);

b) nella casella 20:

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tailandés)
- Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske eksportcertifikat)
- Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)
- Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομασία του πλοίου που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)
- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese)
- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)
- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês)
- Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa)
- Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den thailändska exportlicensen)

- Número y fecha del certificado de exportación tailandés
- Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
- Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbescheinigung
- Αριθμός και ημερομηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού εξαγωγής
- Serial number and date of the Thai export certificate
- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais
- Numero e data del titolo di esportazione thailandese
- Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
- Número e data do certificado de exportação tailandês
- Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä
- Den thailändska exportlicensens nummer och datum.

3. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, tranne qualora la Commissione abbia informato per fax le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento non sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità thailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni.

2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per fax, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per fax, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, eventualmente con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»,
- nome del richiedente,
- numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso,
- data di rilascio del titolo d'esportazione,
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione,
- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2003, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per fax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

SERIAL No

**ORIGINAL****DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE**
**MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**
EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2566/2001

SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EU	
5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
☐ CN CODE 0714 10 10 ☐ CN CODE 0714 10 91 ☐ CN CODE 0714 10 99	SHIPPED WEIGHT	☐ IN BULK ☐ BAGS ☐ OTHERS	
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EU AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CE) N. 2567/2001 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2001****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2425/2001⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringa per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VIa Nord, VIb, eseguite da navi battenti

bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 16 novembre 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VIa Nord, VIb, eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VIa Nord, VIb, effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2568/2001 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2001****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2425/2001⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringa per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II, eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o

immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 16 novembre 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II, eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II, effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2569/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore
forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ⁽³⁾, ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento nei vari Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ⁽⁴⁾, sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizza-

zione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

- (4) È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 2002 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni ivi riportate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	(in euro/t)
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca, Svezia	70
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	18
— Francia	0
b) per i gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e i gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca, Svezia	0
— altri Stati membri	25
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo, Irlanda	17
— Regno Unito	25
— altri Stati membri	0
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):	
a) per le sardine delle specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	
— tutti gli Stati membri	5
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia	58
— Francia	20
— altri Stati membri	38
3. utilizzazione come esche	
— Francia	50
— altri Stati membri	10
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2570/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di

ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2002 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato nel seguente modo:

- primo mese: 175 EUR/t,
- secondo mese: 0 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 2571/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa, per la campagna 2002, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conser-

vare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

- (3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2002 l'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e l'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono fissati ai livelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C del regolamento (CE) n. 104/2000

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)
1	2
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati	
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	300
— Altre specie	240
II. Filettatura, congelamento e conservazione	320
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	280
IV. Marinatura e conservazione	240

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Operazioni di trasformazione/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	270
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	200
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	250
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	270
	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	200
IV. Pastorizzazione e conservazione	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	280
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	200

3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Operazioni di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati	240
II. Filettatura, congelamento e conservazione	320

**REGOLAMENTO (CE) N. 2572/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui
all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata ad un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) A norma del medesimo regolamento, ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità.
- (3) I prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2002 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio ⁽³⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2002, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2002 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2002 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (l)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
	6	0,00	0,40
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47

Specie	Dimensioni (l)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40
		Intero o eviscerato, con testa (l)	Privi di testa (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte presentazioni	
		Extra, A (l)	
Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	1	0,59	
	2	0,27	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	0,77	0,68
	2	0,27	—

Specie	Dimensioni ⁽¹⁾	Coefficiente di conversione		
		Intero ⁽¹⁾		
Granchi porri (Cancer pagurus)	1	0,72		
	2	0,54		
		Intero ⁽¹⁾		Coda ⁽¹⁾
		E ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾
Scampi (Nephrops norvegicus)	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Eviscerato con testa ⁽¹⁾		Pesci interi ⁽¹⁾
		Extra, A ⁽¹⁾		Extra, A ⁽¹⁾
Sogliole (Solea spp.)	1	0,75		0,58
	2	0,75		0,58
	3	0,71		0,54
	4	0,58		0,42
	5	0,50		0,33

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (in EUR/t)	
		Eviscerato, con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	122
	2	0	187
	3	0	177
	4a	0	112
	4b	0	112
	4c	0	234
	5	0	208
	6	0	104
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	286
	2	0	359
	3	0	404
	4	0	264
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	661	661
	2	562	562
	3	308	308
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	506	474
	2	506	442
	3	348	284
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1	0	949
	2	0	949
	3	0	796
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 146	827
	2	1 146	827
	3	1 082	636
	4	859	477
	5	605	350
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	569	442
	2	569	442
	3	561	435
	4	482	237
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	773	601
	2	773	601
	3	665	461
	4	558	386
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	613	465
	2	595	446
	3	557	409
	4	381	279
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	826	680
	2	801	656
	3	728	583
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	212
	2	0	209
	3	0	203
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	243
	2	0	243
	3	0	198
	4	0	148

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (in EUR/t)	
		Eviscerato, con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0	822
	2	0	870
	3	0	725
	4	0	302
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>): — dall'1.1 al 30.4.2002	1	797	436
	2	797	436
	3	765	436
	4	553	361
	— dall'1.5 al 31.12.2002		
	1	1 097	599
	2	1 097	599
	3	1 053	599
	4	760	497
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 326	2 623
	2	2 513	1 958
	3	2 513	1 921
	4	2 069	1 589
	5	1 921	1 515
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	1 620	1 524
	2	1 429	1 334
	3	1 286	1 167
	4	810	691
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	665	543
	2	506	394
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	364	320
	2	276	232
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	2 229	1 772
	2	2 229	1 685
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0	1 032
	2	0	1 032
	3	0	645
		intero o eviscerato con testa (l)	Privi della testa (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	1	1 749	4 565
	2	2 237	4 268
	3	2 237	4 031
	4	1 864	3 557
	5	1 032	2 549
		Tutte presentazioni	
		Extra, A (l)	
Gamberetti grigi delle specie <i>Grangon crangon</i>	1	1 462	
	2	669	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	5 091	1 161
	2	1 785	—

Specie	Dimensioni ⁽¹⁾	Prezzi di vendita (in EUR/t)		
		Intero ⁽¹⁾		
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	1	1 284		
	2	963		
		Intero ⁽¹⁾		Coda ⁽¹⁾
		E ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	4 590	4 590	3 502
	2	4 590	3 149	2 940
	3	4 109	3 149	2 162
	4	2 669	2 188	1 772
		Eviscerato, con testa ⁽¹⁾		Pesci interi ⁽¹⁾
		Extra, A ⁽¹⁾		Extra, A ⁽¹⁾
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	4 986		3 856
	2	4 986		3 856
	3	4 720		3 590
	4	3 856		2 792
	5	3 324		2 194

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni ⁽¹⁾	Prezzi di ritiro (in euro/t)	
				Pesci eviscerati con testa ⁽¹⁾	Pesci interi ⁽¹⁾
				Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,90	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4a \end{array} \right.$	0 0 0 0	110 168 159 101
	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4a \end{array} \right.$	0 0 0 0	110 168 159 101
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,96	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	0 0 0	203 200 195
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Down nel Regno Unito	0,95	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	0 0 0	201 198 193
	Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	1,00	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	0 0 0	212 209 203
	Le regioni costiere da Wick fino a Aberdeen a nord-est della Scozia	1,00	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	0 0 0	212 209 203
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \right.$	2 494 1 884 1 884 1 552 1 441	1 968 1 469 1 441 1 192 1 136
	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1,00	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \right.$	3 326 2 513 2 513 2 069 1 921	2 623 1 958 1 921 1 589 1 515
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right.$	1 070 1 070	851 809
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right.$	0 0 0 0	137 172 194 127
	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right.$	0 0 0 0	212 266 299 195
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93 0,81	2 3	0 0	334 327
	Le regioni costiere francesi atlantiche della Manica e del mare del Nord	1,00	2	0	359

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 2573/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2002 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2002, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 680
Naselli (Merluccius spp.)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 085
	Filetti individuali			
	— spellati	1,0	0,85	1 301
	— non spellati	1,1	0,85	1 431
Orate (Dendex dentex e Pagellus spp.)	Intere, con o senza testa	1,0	0,85	1 349
Pesce spada (Xiphias gladius)	Intero, con o senza testa	1,0	0,85	3 468
Gamberetti Penaeidae	Congelati			
a) Parapenaeus Longirostris		1,0	0,85	3 501
b) Altri Penaeidae		1,0	0,85	6 785
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)	Congelate	1,0	0,85	1 639
Calamari (Loligo spp.)				
a) Loligo patagonica	— Interi, non puliti	1,00	0,85	983
	— puliti	1,20	0,85	1 179
b) Loligo vulgaris	— Interi, non puliti	2,50	0,85	2 457
	— puliti	2,90	0,85	2 850
Polpi o piovre (Octopus spp.)	Congelati	1,00	0,85	1 689
Totani (Illex argentinus)	— Interi, non puliti	1,00	0,80	665
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 130

Forme di presentazione commerciale:

- *Interi, non puliti*: pesci che non hanno subito alcun trattamento.
- *Puliti*: prodotti almeno eviscerati.
- *Eviscerati e decapitati*: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2574/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2002, dal regolamento (CE) n. 2572/2001 della Commissione ⁽³⁾.

- (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2002, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (in EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Aringhe della specie Clupea harengus ex 0302 40 00	1		—	F011	122
	2		—	F012	187
	3		—	F013	177
	4a		—	F016	112
	4b		—	F017	112
	4c		—	F018	234
	5		—	F015	208
	6		—	F019	104
Scorfani o sebasti (Sebastes spp.) ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33	1		—	F067	949
	2		—	F068	949
	3		—	F069	796
Merluzzi della specie Gadus morhua ex 0302 50 10	1	F073	1 146	F083	827
	2	F074	1 146	F084	827
	3	F075	1 082	F085	636
	4	F076	859	F086	477
	5	F077	605	F087	350
		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	1	F317	5 091	F321	1 161
Gamberelli boreali (Pandalus borealis) ex 0306 23 10	2	F318	1 785	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
1. Scorfani o sebasti (Sebastes spp.) ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	942
ex 0304 20 35 ex 0304 20 37	F412	Filetti: — con lisce («standard»)	1 896
	F413	— senza lisce	2 140
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 263

(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 20 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 404
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 719
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 944
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 903
ex 0304 90 38	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 406
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) ex 0304 20 31	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 503
ex 0304 20 31	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 655
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 665
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 751
ex 0304 90 41	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	987
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) ex 0304 20 33	F431	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 287
ex 0304 20 33	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 659
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 822
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (<i>Theragra chalcogramma</i>) ex 0304 20 85	F441	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 137
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 311
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	F450	Filetti doppi di aringa: — di peso superiore a 80 g al pezzo	500
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	455

REGOLAMENTO (CE) N. 2575/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2001****relativo alla sospensione della pesca dello scampo delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/1999 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/2001 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di scampo per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE) da parte di

navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 16 novembre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 16 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2576/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	69,4
	204	73,8
	212	110,1
	999	84,4
0707 00 05	052	165,3
	628	207,8
	999	186,6
0709 90 70	052	178,0
	204	211,2
	999	194,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,3
	204	59,4
	388	23,9
	508	18,6
	999	39,3
0805 20 10	052	86,4
	204	67,1
	999	76,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,2
	204	66,0
	999	66,6
0805 30 10	052	48,0
	600	47,7
	999	47,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	104,3
	052	75,0
	060	38,5
	400	99,4
	404	91,9
	720	115,8
	999	87,5
0808 20 50	052	97,2
	064	64,8
	400	99,5
	720	126,7
	999	97,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2577/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	20,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	38,58
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	75,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	167,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2578/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	39,93	39,93

REGOLAMENTO (CE) N. 2579/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2001

che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:

considerando quanto segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è:

- di 380 chilogrammi per le prime tre gare del primo trimestre del 2002, e
- di 370 chilogrammi per le due ultime gare del primo trimestre del 2002.

Tuttavia, carcasse di un peso superiore possono essere acquistate all'intervento. In tal caso, il prezzo d'acquisto è pagato soltanto a concorrenza di detto peso massimo, oppure, nel caso dei quarti anteriori, soltanto a concorrenza del 40 % del prezzo del peso massimo autorizzato.»

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000:

- per la seconda e la quinta gara del primo trimestre del 2000, il termine per la consegna è portato a 24 giorni di calendario.»

c) Al paragrafo 7, terzo trattino, il numero «68» che figura nella seconda frase è sostituito dal numero «75».

2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica alle gare aperte nel corso del primo trimestre del 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001 DEL CONSIGLIO**del 27 dicembre 2001****relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ⁽¹⁾, adottata dal Consiglio il 27 dicembre 2001,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
- (2) Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.
- (3) Con la risoluzione 1373(2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.
- (4) Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.
- (5) È necessaria l'azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC.
- (6) Il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi.
- (7) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende tutti i territori degli Stati membri

ai quali si applica il trattato alle condizioni stabilite nel medesimo.

- (8) Per tutelare gli interessi della Comunità si possono accordare determinate deroghe.
- (9) Quanto alla procedura per redigere e modificare l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esso stesso esercitare i corrispondenti poteri di attuazione riguardo ai mezzi specifici disponibili a tale scopo per i suoi membri.
- (10) Per prevenire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione e le eventuali misure correttive del caso, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari.
- (11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (13) È necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento.
- (14) L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento può includere persone ed entità legate o facenti capo a paesi terzi oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
- (15) La Comunità europea ha già attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) e 1333(2000) adottando il regolamento (CE) n. 467/2001 ⁽³⁾ congelando le attività di determinate persone e gruppi e pertanto tali persone e gruppi non sono contemplate dal presente regolamento,

⁽¹⁾ Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.
- 2) «Congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

- 3) «Servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) quali:

Servizi assicurativi e connessi

- i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - A) ramo vita;
 - B) ramo danni;
- ii) riassicurazione e retrocessione;
- iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
- iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

- v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
- vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
- vii) leasing finanziario;
- viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, assegni turistici e bonifici bancari;
- ix) garanzie e impegni;
- x) compravendita e scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

- A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

- B) valuta estera;

- C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

- D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

- E) titoli trasferibili;

- F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti.

- xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi collegati;

- xii) intermediazione nel mercato monetario;

- xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

- xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

- xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

- 4) «Atto terroristico» ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.

- 5) «Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.

- 6) «Controllo di una persona giuridica, gruppo o entità»:

- a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;

- b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;

- c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
- d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
- e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
- f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;
- g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
- h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
 - a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
 - b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.
2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:
 - i) persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
 - ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
 - iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

- iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii).

Articolo 3

1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.
2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato e alla Commissione.

Articolo 4

1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:
 - forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6;
 - alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e
 - alla Commissione tramite dette autorità competenti,
- collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.
2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono usate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e del Consiglio.

Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:
 - 1) l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, affitto o ipoteca per la dimora familiare, contributi e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;

2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:

- a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e
- b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;

3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.

3. Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

- scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
- rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o
- prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2.

2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione elencate nell'allegato e alla Commissione i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica, informandole dei requisiti che considera necessari per impedire il finanziamento di atti terroristici.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate

dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla Commissione entro due settimane.

Articolo 7

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 3 e 4, e quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- 1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- 2) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- 3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- 4) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
- 5) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgono attività commerciali nella Comunità.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

ALLEGATO

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 5

BELGIO

Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

— *concerning freeze of funds:*

Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69)- 95 66

— *concerning insurances:*

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228)- 42 28

GRECIA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
P.O. Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
...

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

— *Articolo 3*

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax (431) 313 45-85 290

— *Articolo 4*

Oesterreichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax (431) 313 45-85 290

— *Articolo 5*

Oesterreichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax (431) 404 20-73 99

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SVEZIA

— *Articolo 3*
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00

— *Articolo 4 e 6*
Finanzinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35

— *Articolo 5*
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89

REGNO UNITO

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

Commission des Communautés européennes
Direction générale pour les relations extérieures
Direction PESC
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

DIRETTIVA 2001/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 2001****recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 settembre 2001,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che la direttiva 91/308/CEE ⁽⁴⁾ (in prosieguo: «la direttiva»), che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose.
- (2) L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. Tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi.
- (3) La direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino alla direttiva. Spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette.

- (4) È opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di «ente creditizio» e «ente finanziario».
- (5) Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici di cambiavalute («bureaux de change») e delle imprese di trasferimento di fondi (money remittance offices) sono suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Per fugare qualunque dubbio in materia, la direttiva dovrebbe confermare chiaramente l'inclusione di queste attività.
- (6) Per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽⁵⁾.
- (7) La direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati «base» o «presupposto», tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio.
- (8) L'ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso.
- (9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ⁽⁶⁾, gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- (10) L'eliminazione della criminalità organizzata in particolare è strettamente collegata con la lotta al riciclaggio di capitali. Pertanto il catalogo dei reati presupposti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 75 del 15.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 19 novembre 2001.

⁽⁴⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

⁽⁶⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

- (11) La direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette. Ampliare il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva è più appropriato ed in linea con la filosofia del piano d'azione del gruppo ad alto livello contro la criminalità organizzata ⁽¹⁾.
- (12) In data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea ⁽²⁾. La predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore.
- (13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose.
- (14) I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI sulle tecniche e tipologie del riciclaggio.
- (15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.
- (16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali.
- (17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.
- (18) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull'Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva.
- (19) La direttiva fa riferimento, da un lato, alle «autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio» alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette e, dall'altro, alle autorità responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva («autorità competenti»). È inteso che la direttiva non obbliga gli Stati membri a istituire dette «autorità competenti» qualora non esistano, e che gli ordini degli avvocati e gli altri organismi di autoregolamentazione dei liberi professionisti non rientrano fra le «autorità competenti».
- (20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l'ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

A) «ente creditizio»: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE (*), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

⁽¹⁾ GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

B) "ente finanziario":

- 1) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE; sono incluse le attività degli uffici di cambiavalute (bureau de change) e delle imprese di trasferimento di fondi ("money transmission/remittance offices");
- 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE (**), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
- 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE (***);
- 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.

La presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

C) "riciclaggio": le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

D) "beni": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

E) "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave.

Costituiscono reati gravi almeno:

- ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna,
- le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI (****),
- la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*****),
- la corruzione,
- un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro.

Anteriormente al 15 dicembre 2004 gli Stati membri modificano la definizione di cui al presente trattino per allinearla alla definizione di reato grave di cui all'azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, anteriormente al 15 dicembre 2004, una proposta di direttiva recante modifica in tal senso della direttiva 91/308/CEE.

Gli Stati membri possono indicare ogni altro reato come attività criminosa ai fini della presente direttiva;

F) "autorità competenti": le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva.

(*) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

(**) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(***) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(****) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(*****) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

- 1) enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, lettera a);

2) enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, lettera b);

nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

3) revisori, contabili esterni e consulenti tributari;

4) agenti immobiliari;

5) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera:

a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;

ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;

6) commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15 000 EUR;

7) case da gioco.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito o offrono servizi di custodia dei beni.

2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'ente o la persona in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

3. In deroga ai precedenti paragrafi, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita) (*), nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 EUR o qualora sia versato un premio unico di importo non superiore a 2 500 EUR. L'identificazione è effettuata qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1 000 EUR.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. In deroga ai precedenti paragrafi, è accertata l'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquista o vende fiches di valore pari o superiore a 1 000 EUR.

6. L'obbligo di identificazione previsto dalla presente direttiva si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

7. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

8. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

9. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva o un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo che imponga, a parere degli Stati membri interessati, requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

10. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.

11. In ogni caso, gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottino misure specifiche e adeguate intese a compensare il maggior rischio di riciclaggio derivante dall'instaurazione di rapporti di affari o dall'effettuazione di un'operazione con un cliente che non è fisicamente presente a fini di identificazione ("operazioni a distanza"). Tali misure dovrebbero garantire che l'identità del cliente sia stabilita, ad esempio, attraverso la richiesta di fornire prove documentali supplementari o misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora una certificazione di conferma di un ente cui si applica la presente direttiva, oppure attraverso l'effettuazione del primo pagamento relativo all'operazione tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio cui si applica la presente direttiva. Le procedure di controllo interno di cui all'articolo 11, punto 1, tengono specificamente conto di tali misure.

(*) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).»

4) Negli articoli 4, 5, 8 e 10 i termini «gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti da «gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva».

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;

b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all'articolo 11, punto 1, lettera a.

3. Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall'eseguire l'operazione che fanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un caso di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari dell'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.»

7) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e all'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

«2. La presente direttiva non impone agli Stati membri di applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 alle professioni indicate al secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 3.»

8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dei loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.»

9) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi.»

10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva:

- a) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;
- b) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni della presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Allorché una delle persone fisiche elencate ai punti da 3 a 8 dell'articolo 2 bis svolga la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite da quanti riciclano denaro e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.»

11) Nell'articolo 12, i termini «enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1» sono sostituiti da «enti e le persone di cui all'articolo 2 bis».

Articolo 2

Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame

particolare degli aspetti concernenti l'attuazione del quinto trattino dell'articolo 1, lettera e, il trattamento specifico degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNERS

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione rinnova l'impegno, assunto nel suo programma di lavoro per il 2001, di presentare prima della fine di quest'anno una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio diretta ad istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione per garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le attività illegali, anche in materia di IVA e di riciclaggio dei capitali. Questo impegno è stato confermato nella comunicazione della Commissione «Tutela degli interessi finanziari della Comunità — Lotta contro le frodi: programma d'azione 2001-2003» del 15 maggio 2001 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(2001) 254 defin.: cfr. punto 2.2.1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 2001

relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(2001/927/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che occorre adottare un primo elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il suddetto regolamento e che il Consiglio si riserva di adottare in futuro elenchi aggiuntivi,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è il seguente:

- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN, pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadino saudita
- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihssa, Arabia Saudita, cittadino saudita
- AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadino saudita
- ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadino libanese
- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadino saudita
- IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, Ahmed, pseudonimo SA-ID, pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadino libanese
- MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Kuwait, cittadino kuwaitano
- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ufficiale superiore dei servizi di informazione dell'HEZBOLLAH, nato il 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
- Jihad islamica palestinese.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile

[notificata con il numero C(2001) 4580]

(2001/928/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 30, il secondo paragrafo dell'articolo 33, il primo paragrafo dell'articolo 38, e il secondo trattino dell'articolo 124,

visto il parere del gruppo di esperti designati dal Comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾ presenta un quadro per controllare l'esposizione alle fonti naturali di radiazioni derivanti dalle attività lavorative. Il titolo VII della direttiva si applica alle attività lavorative nell'ambito delle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali comporta un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori o del pubblico. Gli Stati membri devono identificare le attività lavorative che possono essere oggetto di attenzione.
- (2) Vista l'ampia variazione geografica della presenza naturale di radon e il livello di esposizione della popolazione e dell'acqua potabile, occorre un'impostazione flessibile per consentire agli Stati membri di applicare il concetto di ottimizzazione garantendo al tempo stesso la protezione della parte della popolazione più esposta. Questa impostazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom.
- (3) Il gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom ha fornito un orientamento tecnico ⁽²⁾ per l'attuazione del titolo VII della direttiva 96/29/

Euratom ⁽¹⁾. L'orientamento comprende la tutela dei lavoratori dall'inalazione di radon negli stabilimenti in cui si verificano notevoli emissioni di radon dall'acqua nell'aria all'interno dei locali.

- (4) La raccomandazione della Commissione 90/143/Euratom, del 21 febbraio 1990, sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi ⁽³⁾ introduce livelli di riferimento e di progettazione per il radon nei luoghi chiusi. Il livello di riferimento per un'azione correttiva è di 400 Bq/m³ e il livello di progettazione per le costruzioni future è di 200 Bq/m³.
- (5) Indagini effettuate negli Stati membri hanno dimostrato concentrazioni elevate di radon in alcune falde freatiche, in particolare in regioni con presenza di roccia cristallina. Vi sono circostanze entro le quali le concentrazioni di radon nell'acqua potabile hanno un'incidenza radiologica, poiché espongono la popolazione a dosi supplementari che non dovrebbero essere ignorate da un punto di vista della protezione dalle radiazioni. Spesso le concentrazioni elevate sono connesse a singoli pozzi, ma talvolta anche alla rete idrica che utilizza falde acquifere rocciose.
- (6) In molti Stati membri vi è una crescente consapevolezza del significato dell'esposizione della popolazione al radon presente nell'acqua potabile. Diversi paesi hanno già intrapreso o sono in procinto di definire strategie per controllare il dosaggio. In diversi casi queste strategie sono definite conformemente ai principi di protezione che figurano nelle direttive 96/29/Euratom e 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ Protezione dalle radiazioni 88. Raccomandazioni per l'attuazione del titolo VII della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza relative al notevole aumento dell'esposizione dovuto a fonti di radiazioni naturali. Commissione europea, Lussemburgo, 1997.

⁽³⁾ GU L 80 del 27.3.1990, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

- (7) Il radon è un gas radioattivo nobile presente in natura, il cui isotopo più importante è il radon-222 con un tempo di dimezzamento di 3,82 giorni. Si tratta di un isotopo della serie degli elementi derivati dal decadimento dell'uranio-238 e la sua presenza nell'ambiente è sovente connessa a quella di tracce del suo parente prossimo, vale a dire il radio-226, nelle rocce e nel terreno. Poiché si tratta di un gas inerte, si può muovere liberamente attraverso materiale poroso come il terreno o i frammenti di roccia. Quando i pori sono saturi d'acqua, come nel caso del terreno e delle rocce sotto il livello della falda freatica, il radon si dissolve nell'acqua e viene da essa trasportato. Il terreno saturo d'acqua con una porosità del 20 % e una concentrazione di radio di 40 Bq/kg, che costituisce la media mondiale della crosta terrestre comporta, in situazione di equilibrio, una concentrazione di radon nell'acqua freatica dell'ordine di 50 Bq/l.
- (8) Indagini effettuate negli Stati membri hanno dimostrato che le concentrazioni di radon nelle acque di superficie sono molto basse, di solito ben al di sotto di 1 Bq/l. Le concentrazioni nelle acque freatiche variano da 1 a 50 Bq/l per acque provenienti da falde acquifere di rocce sedimentarie, fino a 10-300 Bq/l nel caso di pozzi e da 100 Bq/l a 50 000 Bq/l per la roccia cristallina. Le concentrazioni più elevate di solito sono associate a elevate concentrazioni di uranio nelle rocce. Una delle caratteristiche delle concentrazioni di radon nelle acquifere rocciose è la loro variabilità. In una zona con caratteristiche rocciose abbastanza uniformi alcuni pozzi presentano concentrazioni molto al di sopra della media per la regione. Inoltre sono state osservate notevoli variazioni stagionali delle concentrazioni.
- (9) Il radon presente nell'approvvigionamento idrico per uso domestico causa un'esposizione umana attraverso l'ingerimento e l'inalazione. Il radon può essere ingerito mediante l'acqua delle condotte o l'acqua in bottiglia. Il radon viene emesso dall'acqua del rubinetto nell'aria all'interno dell'ambiente, il che causa un'esposizione al radon per inalazione.
- (10) Nella sua relazione del 1993, il Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche (CSNUERA) ⁽⁵⁾ ha ritenuto che la dose efficace impegnata, da ingerimento di radon presente nell'acqua, è 10^{-8} Sv/Bq per un adulto e un po' più elevata per i bambini e i lattanti. Nel 1998, il National Research Council, un comitato statunitense, ha presentato un fattore di conversione di $0.35 \cdot 10^{-8}$ Sv/Bq ⁽⁶⁾. Il comitato in questione non ha trovato prove scientifiche sufficienti per introdurre stime separate per i vari gruppi di età. Oltre al fattore di conversione, la dose ingerita dipende anche dal consumo annuale di acqua. Le stime sulla dose efficace impegnata annuale assorbita da un adulto mediante ingerimento di acqua contenente 1 000 Bq/l variano fra 0.2 mSv e 1.8 mSv, a seconda del consumo annuale di acqua e della gamma dei fattori di conversione utilizzata.
- (11) L'aumento della concentrazione di radon negli ambienti chiusi causata dall'acqua delle condotte idriche dipende da vari parametri, quali il consumo totale di acqua nell'abitazione, il volume dell'abitazione e il tasso di aerazione. Sia il CSNUERA, che il National Research Council ritengono che 1 000 Bq/l di radon nell'acqua delle condotte aumenterà in media la concentrazione di radon nell'aria di 100 Bq/m³.
- (12) È possibile controllare il radon nell'acqua potabile sia da un punto di vista fisico che a livello ingegneristico. Sono stati messi a punto metodi efficaci per eliminare il radon dall'acqua potabile ⁽⁷⁾, metodi disponibili a livello commerciale. Peraltro occorre mettere a punto un sistema adeguato per ridurre le esposizioni significative. Un aspetto importante del sistema consiste nell'adottare livelli di riferimento per esaminare la possibilità di azioni preventive o correttive.
- (13) I metodi e le attrezzature utilizzati per eliminare dall'acqua il radon e i prodotti di decadimento del radon a vita lunga non differiscono significativamente per le tecniche o i costi per quanto riguarda una rete idrica esistente o una rete nuova destinato a un uso futuro. Pertanto gli stessi criteri, ivi compresi i livelli di riferimento, possono essere utilizzati per azioni correttive sulle condotte idriche esistenti e per definire requisiti preventivi per le nuove reti.
- (14) Nel caso di un approvvigionamento idrico individuale, tale che l'acqua fornita non fa parte di una rete commerciale o pubblica, l'esposizione causata dal radon presente nell'acqua è un fenomeno per lo più analogo a quello del radon nelle abitazioni. Pertanto occorre applicare criteri radiologici di protezione analoghi. Considerando sia l'ingerimento che l'inalazione, la dose efficace annuale connessa a un'acqua contenente 1 000 Bq/l di radon, secondo le conoscenze attuali, è del tutto paragonabile a quella causata da una concentrazione di radon in ambiente chiuso pari a 200 Bq/m³, che rappresenta il livello di progettazione definito nella raccomandazione 90/143/Euratom.
- (15) Nel caso in cui l'alimentazione idrica faccia parte di una rete commerciale o pubblica, come le condotte idriche, il consumatore non può controllare la dose ricevuta come potrebbe fare il proprietario di una rete di alimentazione individuale. Pertanto il consumatore deve fidarsi del fatto che l'acqua non costituisca un elemento di rischio per la salute umana. Peraltro, azioni correttive adottate per questo tipo di alimentazione interessano un gran numero di persone, il che rende l'intervento più efficace dal punto di vista dei costi per concentrazioni di radon più basse, di quanto non si possa realizzare con un'alimentazione idrica individuale. Quindi, per quanto

⁽⁵⁾ Relazione 1993 CSNUERA. Fonti ed effetti delle radiazioni ionizzanti. Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche, New York, 1993.

⁽⁶⁾ Valutazione del rischio della presenza di radon nell'acqua potabile. Comitato sulla valutazione del rischio dell'esposizione al radon nell'acqua potabile, Commissione per la ricerca sugli effetti delle radiazioni, Commission of Live Sciences, NRC (National Research Council). National Academy Press, Washington DC, 1999.

⁽⁷⁾ La Commissione ha finanziato e sta finanziando diversi progetti di ricerca sul rischio dell'esposizione al radon. Il progetto TENEWA (Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water — Tecniche per l'eliminazione dei radionuclidi naturali dall'acqua potabile) realizzato nel quadro del contratto CEC n. FI4PCT960054 ha prodotto un notevole quantitativo di informazioni sulle tecniche di rimozione, ivi comprese informazioni su eventuali rischi radiologici causati dai dispositivi per la rimozione.

riguarda la rete idrica commerciale o pubblica, è giustificata l'adozione di una strategia di controllo più severa, ivi compreso un livello di riferimento inferiore a quanto non sia fissato per un'alimentazione individuale. Nell'acqua sono comunque presenti piccoli quantitativi di radon e pertanto non devono essere adottate azioni correttive se la concentrazione è inferiore a 100 Bq/l. Indagini effettuate a livello nazionale possono dimostrare che occorre adottare livelli di riferimento più elevati per attuare un programma. Tuttavia non è probabile che l'acqua della rete di distribuzione pubblica o commerciale con una concentrazione di radon superiore a 1 000 Bq/l si possa ritenere adeguata da un punto di vista della protezione dalle radiazioni.

- (16) Non è probabile che la concentrazione di radon nell'acqua al punto di arrivo sia maggiore di quella della sorgente, come nel caso della rete idrica. Di solito è sufficiente una misurazione alla sorgente per dimostrare la conformità con la concentrazione di riferimento e non occorrono ulteriori misurazioni nei vari punti di utilizzazione. Tuttavia il decadimento radioattivo e l'eventuale dispersione del radon per aerazione nel corso della distribuzione potrebbero essere presi in considerazione, ad esempio, nella valutazione delle dosi.
- (17) La direttiva 98/83/CE dispone che gli Stati membri controllino le concentrazioni di radionuclidi naturali nell'acqua potabile, ma oltre al radon, anche i prodotti del decadimento del radon sono esclusi dal campo della direttiva. Si verificano circostanze in base alle quali il polonio-210 e il piombo-210 (prodotti di decadimento del radon a vita lunga) nell'acqua potabile causano un rischio di radiazioni più elevato o paragonabile ad alcuni radionuclidi naturali monitorati conformemente alla direttiva. Pertanto il polonio-210 e il piombo-210 non dovrebbero essere trascurati nel monitoraggio e nelle azioni intraprese per ridurre l'esposizione causata dai radionuclidi naturali nell'acqua potabile. Le concentrazioni di riferimento per il polonio-210 e il piombo-210 dovrebbero essere definite e dovrebbero essere controllate secondo i principi fissati nella direttiva per i radionuclidi naturali. La dose indicativa di 0,1 mSv e i principi di calcolo della dose definiti nella direttiva dovrebbero essere utilizzati per derivare le concentrazioni di riferimento.
- (18) Elevate concentrazioni di radon indicano la presenza potenziale nell'acqua di altri radionuclidi della serie di decadimento dell'uranio, sebbene il rapporto non sia sempre privo di ambiguità. Quando si adottano azioni correttive per ridurre la concentrazione di radon, la presenza di altri radionuclidi naturali dovrebbe essere controllata e, se del caso, analizzata più dettagliatamente in modo che si possa scegliere una tecnica adeguata per eliminare contemporaneamente dall'acqua tutti i radionuclidi naturali significativi da un punto di vista radiologico, in modo efficace dal punto di vista dei costi.
- (19) La rete idrica e i proprietari di condotte idriche di fornitura dell'acqua dovrebbero disporre di linee direttrici specifiche sui vari metodi disponibili per eliminare dall'acqua il radon e i prodotti del decadimento del

radon a vita lunga. Le linee direttrici dovrebbero comprendere, in particolare, istruzioni sulla manipolazione e l'eliminazione dei rifiuti radioattivi derivati e sui sistemi per minimizzare l'eventuale esposizione dovuta al radon emesso da un dispositivo per la rimozione o all'aumento delle radiazioni gamma esterne in prossimità di un dispositivo per la rimozione.

- (20) Occorrerebbe definire semplici procedure metrologiche per garantire che le misurazioni di radon e dei prodotti del decadimento del radon nell'acqua producano dati affidabili, di qualità adeguata.
- (21) Date le particolari caratteristiche del problema, un elemento importante è costituito dall'informazione del pubblico, sia per migliorare la controllabilità dell'esposizione, che per garantire una reazione positiva dei cittadini.
- (22) L'obiettivo della raccomandazione è quello di fornire agli Stati membri un orientamento per mettere a punto i controlli dell'esposizione causata dal radon e dai prodotti di decadimento del radon presenti nell'acqua potabile,

RACCOMANDA:

- La presente raccomandazione concerne la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita.
- L'istituzione di un sistema adeguato per ridurre l'esposizione al radon e ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell'approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico. Nell'ambito di questo sistema occorre rivolgere particolare attenzione a un'adeguata informazione del pubblico e ad una risposta alle preoccupazioni della cittadinanza. Inoltre occorre concentrarsi sulle esposizioni più elevate e su quei settori per cui un intervento si può rivelare efficace.
- Per quanto riguarda la presente raccomandazione, per «acqua potabile» s'intende:
 - tutta l'acqua allo stato originale o dopo trattamento, destinata ad essere bevuta, utilizzata per la cucina, la preparazione degli alimenti o altri scopi domestici, qualsiasi sia l'origine, sia che provenga da una rete di distribuzione, che da una cisterna, da bottiglie o da contenitori;
 - tutta l'acqua utilizzata per la produzione di alimenti nell'ambito di fabbricazione, lavorazione, conservazione o commercializzazione di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, salvo il caso in cui le autorità nazionali competenti siano sicure che la qualità dell'acqua non possa incidere sulla commestibilità dei prodotti finiti.

Le acque minerali naturali che rientrano nella sfera di riferimento della direttiva 80/777/CEE del Consiglio⁽⁸⁾ e le acque per uso medico, conformemente alle disposizioni della direttiva 65/65/CEE del Consiglio⁽⁹⁾ sono escluse dalla sfera di riferimento della presente raccomandazione, poiché per questi tipi di acque sono già state definite norme particolari.

⁽⁸⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65.

4. Occorre effettuare indagini rappresentative per definire l'entità e la natura delle esposizioni al radon e ai prodotti di decadimento del radon di vita lunga nella fornitura di acqua potabile per uso domestico, proveniente da vari tipi di sorgenti di acqua potabile e da pozzi in diverse zone geologiche, a meno che le informazioni siano già disponibili. L'indagine dovrebbe essere progettata in modo tale che i parametri di base e in particolare le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattività della roccia o del terreno e il tipo di pozzo, possano essere identificati e utilizzati successivamente per orientare ulteriori interventi sulle esposizioni più elevate. Le indagini devono coprire, in particolare:
- a) pozzi, in particolare quelli scavati in zone di roccia cristallina;
 - b) approvvigionamento idrico basato su falde acquifere di roccia o terreno.
5. Per quanto riguarda la fornitura d'acqua della rete idrica pubblica o commerciale, occorre intraprendere le seguenti azioni:
- a) oltre una concentrazione di 100 Bq/l, gli Stati membri devono definire un livello di riferimento per il radon, da utilizzare per stabilire se occorrono azioni correttive per tutelare la salute umana. Un livello più elevato di 100 Bq/l si può adottare se le indagini nazionali dimostrano che è necessario per mettere in pratica un efficace programma di controllo del radon. Per le concentrazioni superiori 1 000 Bq/l, si ritiene che un'azione correttiva sia giustificata in base a criteri di protezione dalle radiazioni;
 - b) le misurazioni della concentrazione di radon sono obbligatorie se vi è un motivo specifico per sospettare, sulla base di risultati di indagini o altre informazioni affidabili, che il livello di riferimento possa essere superato;
 - c) nel caso in cui si sospetti la presenza di concentrazioni significative di polonio-210 e piombo-210 sulla base dei risultati di indagini rappresentative o altre informazioni affidabili, il monitoraggio dei nuclidi in questione dovrebbe essere organizzato in collegamento con il controllo della presenza di altri radionuclidi naturali secondo le disposizioni della direttiva 98/83/CE;
 - d) oltre una concentrazione di riferimento di 0,1 Bq/l per il polonio-210 e 0,2 Bq/l per il piombo-210, occorre prendere in considerazione la possibilità di intervenire con azioni correttive per tutelare la salute umana.
6. Nel caso di un approvvigionamento idrico individuale, che non fa parte della rete idrica pubblica o rientra nell'ambito di un'attività commerciale, occorre intraprendere le seguenti azioni:
- a) il livello di 1 000 Bq/l deve essere adottato per prendere in considerazione un intervento correttivo;
 - b) l'urgenza dell'intervento correttivo dovrebbe essere proporzionata al livello di superamento della concentrazione di riferimento;
 - c) nel caso in cui si ritenga necessario un intervento correttivo a causa della presenza di radon, occorre controllare il livello degli altri radionuclidi naturali e, se del caso e a seguito dello screening, occorre analizzare altri radionuclidi naturali ed eliminarli dall'acqua potabile con lo stesso intervento correttivo;
 - d) nel caso in cui si ritenga necessario un intervento correttivo, i consumatori interessati devono essere informati sui livelli di radon presenti nell'acqua e sulle alternative disponibili per ridurre detti livelli.
7. Nel caso in cui le misurazioni indicano che il radon presente nell'acqua delle condutture contribuisce in modo significativo al superamento della soglia definita per la presenza di radon in ambienti chiusi, occorre prendere in considerazione azioni correttive.
8. L'acqua potabile distribuita in luoghi pubblici quali case di riposo, scuole e ospedali deve essere conforme ai principi indicati al punto 5.
9. Le misurazioni devono essere effettuate con metodi e attrezzature adeguate che siano stati debitamente calibrati e soggetti a programmi di garanzia della qualità.
10. Gli Stati membri devono fornire linee direttrici sui vari metodi disponibili per l'eliminazione dall'acqua potabile del radon e dei prodotti del decadimento del radon di vita lunga. Gli Stati membri devono fornire istruzioni sulla manipolazione e l'eliminazione dei rifiuti radioattivi generati dalla procedura di rimozione, nonché sui modi per minimizzare un'eventuale esposizione causata dal radon emesso da dispositivi di rimozione, ovvero l'aumento delle radiazioni gamma esterne in prossimità dei dispositivi di rimozione.
11. L'esposizione dei lavoratori al radon inalato negli stabilimenti in cui notevoli quantitativi di radon possono essere emessi dall'acqua in locali chiusi, in particolare nelle aziende di erogazione dell'acqua, nelle terme e nelle piscine, dovrebbe essere oggetto di controllo conformemente al titolo VII della direttiva 96/29/Euratom e conformemente alle raccomandazioni «Protezione dalle radiazioni 88», del 1997, per l'attuazione del titolo in questione da parte del gruppo di esperti costituito ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom.
12. Gli Stati membri devono considerare fino a che punto l'uso intenzionale di acqua contenente radon a scopo terapeutico sia giustificato sulla base di vantaggi economici, sociali o altro, raffrontandolo all'effetto nocivo per la salute che esso potrebbe avere.
- La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri.
- Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2001

relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2002

(BCE/2001/19)

(2001/929/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), e in particolare l'articolo 106, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete degli Stati membri dal 1° gennaio 1999.
- (2) Gli Stati membri hanno sottoposto alla BCE per approvazione le proprie stime del volume di conio delle monete denominate in euro per il 2002, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di conio delle monete denominate in euro per il 2002

Con la presente la BCE approva il volume di conio delle monete degli Stati membri partecipanti per il 2002, in conformità dello schema seguente:

(in milioni di euro)	
	Volume di conio delle monete metalliche destinate alla circolazione e delle monete da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2002
Belgio	854,5
Germania	7 513,0
Grecia	726,6
Spagna	1 757,5

(in milioni di euro)

	Volume di conio delle monete metalliche destinate alla circolazione e delle monete da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2002
Francia	2 521,7
Irlanda	426,2
Italia	3 700,6
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	1 280,0
Austria	964,5
Portogallo	470,0
Finlandia	360,0

Articolo 2

Disposizione finale

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 27 dicembre 2001
relativa alla lotta al terrorismo**

(2001/930/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
- (2) Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373(2001) che ribadisce che gli atti terroristici costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e stabilisce misure per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso e ai suoi santuari.
- (3) L'8 ottobre 2001, il Consiglio ha ribadito la determinazione dell'Unione europea e degli Stati membri ad assumere appieno il loro ruolo, in modo coordinato, nella coalizione globale contro il terrorismo, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha inoltre ricordato la determinazione dell'Unione a colpire le fonti di finanziamento del terrorismo, in stretta concertazione con gli Stati Uniti.
- (4) Il 19 ottobre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l'Europol, l'Eurojust, i servizi di informazione, i servizi di polizia e le autorità giudiziarie.
- (5) È già stata intrapresa un'azione volta ad attuare alcune delle misure elencate in appresso.

- (6) Trattandosi di circostanze eccezionali, è necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune delle misure indicate in appresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La messa a disposizione o la raccolta intenzionali, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di capitali da parte di cittadini o nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea con il proposito, o la consapevolezza, di un loro utilizzo per compiere atti terroristici sono perseguibili.

Articolo 2

I capitali e le altre risorse finanziarie o economiche delle

- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,
- entità possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone, e
- persone ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone ed entità,

inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone ed entità ad esse associate, sono congelati.

Articolo 3

I capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle

- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,
- entità possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone, e
- persone ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone.

Articolo 4

Sono adottate misure volte a reprimere qualsiasi forma di sostegno, attivo o passivo, ad entità o persone coinvolte in atti terroristici, incluse misure destinate alla repressione del reclutamento di membri di gruppi terroristici e alla soppressione della fornitura di armi ai terroristi.

Articolo 5

Sono adottate misure volte a prevenire la perpetrazione di atti terroristici, anche attraverso il ricorso all'allarme tempestivo tra Stati membri o Stati membri e paesi terzi mediante scambi di informazioni.

Articolo 6

È negata la protezione alle persone che finanziano, progettano, sostengono o commettono atti terroristici, o assicurano santuari al terrorismo.

Articolo 7

Si impedisce alle persone che finanziano, progettano, agevolano o commettono atti terroristici di utilizzare i territori degli Stati membri dell'Unione europea per tali fini contro gli Stati membri o i paesi terzi o i loro cittadini.

Articolo 8

Le persone che partecipano al finanziamento, alla progettazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici o al sostegno di atti terroristici sono assicurate alla giustizia; tali atti terroristici sono classificati come reati gravi dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e le relative pene ne rispecchiano adeguatamente la gravità.

Articolo 9

Gli Stati membri si prestano reciprocamente, o prestano ai paesi terzi, la massima assistenza in relazione alle indagini giudiziarie o alle azioni penali concernenti il finanziamento o il sostegno di atti terroristici in conformità del diritto internazionale e interno, inclusa l'assistenza nell'acquisizione delle prove in possesso di uno Stato membro o di un paese terzo necessarie per l'azione in giustizia.

Articolo 10

I movimenti di terroristi o gruppi terroristici sono impediti attraverso efficaci controlli alle frontiere e controlli sul rilascio dei documenti di identità e dei documenti di viaggio, nonché attraverso misure volte a prevenire la contraffazione, la falsificazione e l'uso fraudolento di documenti di identità e documenti di viaggio. Il Consiglio constata che la Commissione intende presentare, ove opportuno, proposte in materia.

Articolo 11

Sono adottate misure volte a intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative, soprattutto per quanto concerne le azioni o i movimenti di terroristi o reti terroristiche, documenti di viaggio falsi o falsificati, traffico di armi, esplosivi e materiali sensibili, uso delle tecnologie della comunicazione da parte di gruppi terroristici e la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici.

Articolo 12

Si procede, tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, allo scambio di informazioni in conformità del diritto internazionale e interno nonché al potenziamento della cooperazione in materia amministrativa e giudiziaria al fine di prevenire la perpetrazione di atti terroristici.

Articolo 13

È potenziata la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in particolare attraverso accordi e intese, bilaterali e multilaterali, per prevenire e reprimere attentati terroristici e procedere contro le persone che li compiono.

Articolo 14

Gli Stati membri aderiscono quanto prima alle pertinenti convenzioni e protocolli internazionali concernenti il terrorismo elencati nell'allegato.

Articolo 15

Gli Stati membri rafforzano la cooperazione ed attuano pienamente le pertinenti convenzioni e protocolli internazionali concernenti il terrorismo e le risoluzioni 1269(1999) e 1368(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 16

Prima della concessione dello status di rifugiato, sono adottate le misure appropriate conformemente alle pertinenti disposizioni legislative nazionali e internazionali, incluse le norme internazionali sui diritti dell'uomo, al fine di garantire che il richiedente asilo non abbia progettato o agevolato la perpetrazione di atti terroristici e mai vi abbia partecipato. Il Consiglio constata che la Commissione intende presentare, ove opportuno, proposte in materia.

Articolo 17

Sono adottate misure in conformità del diritto internazionale al fine di garantire che le persone che compiono, organizzano o agevolano atti terroristici non approfittino dello status di rifugiato e che l'invocazione di motivi politici non sia riconosciuta come ragione per respingere richieste di estradizione di presunti terroristi. Il Consiglio constata che la Commissione intende presentare, ove opportuno, proposte in materia.

Articolo 18

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 19

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

*ALLEGATO***Elenco delle convenzioni e dei protocolli internazionali in materia di terrorismo di cui all'articolo 14**

1. Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili — Tokio, 14.9.1963
 2. Convenzione internazionale per la repressione della cattura illecita di aeromobili — L'Aia, 16.12.1970
 3. Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile — Montreal, 23.9.1971
 4. Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici — New York, 14.12.1973
 5. Convenzione europea per la repressione del terrorismo — Strasburgo, 27.1.1977
 6. Convenzione internazionale relativa alla cattura degli ostaggi — New York, 17.12.1979
 7. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari — Vienna, 3.3.1980
 8. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, conformemente alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile — Montreal, 28.2.1988
 9. Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima — Roma, 10.3.1988
 10. Protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale — Roma, 10.3.1988
 11. Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento — Montreal, 1.3.1991
 12. Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi — New York, 15.12.1997
 13. Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo — New York, 9.12.1999
-

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**del 27 dicembre 2001****relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo**

(2001/931/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
- (2) Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1373(2001) che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso.
- (3) L'8 ottobre 2001, il Consiglio ha ricordato la determinazione dell'Unione a colpire le fonti di finanziamento del terrorismo, in stretta concertazione con gli Stati Uniti.
- (4) Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1333(2000), il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/154/PESC⁽¹⁾ che prevede tra l'altro il congelamento dei fondi di Usama Bin Laden e dei soggetti e delle entità associate a quest'ultimo. Di conseguenza tali persone, gruppi ed entità non sono contemplati dalla presente posizione comune.
- (5) L'Unione europea dovrebbe adottare ulteriori misure per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001).
- (6) Gli Stati membri hanno trasmesso all'Unione europea le informazioni necessarie per attuare alcune di dette ulteriori misure.
- (7) È necessaria un'azione della Comunità volta ad attuare alcune di dette ulteriori misure. È altresì necessaria un'azione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di forme di cooperazione di polizia e giudiziarie in materia penale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell'allegato, coinvolti in atti terroristici.

⁽¹⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1.

2. Ai fini della presente posizione comune per «persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici» si intendono:

- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,
- gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entità ad esse associate.

3. Ai fini della presente posizione comune per «atto terroristico» si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:

- i) intimidire seriamente la popolazione; o
- ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o
- iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un'organizzazione internazionale:
 - a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
 - b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
 - c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
 - d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
 - e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
 - f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;
 - g) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;

- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- i) minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);
- j) direzione di un gruppo terroristico;
- k) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

Ai fini del presente paragrafo, per «gruppo terroristico» s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

4. L'elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell'elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per «autorità competente» s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un'equivalente autorità competente nel settore.

5. Il Consiglio si adopera affinché nell'elenco, in allegato, delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi o delle entità siano inseriti dettagli sufficienti a consentire l'effettiva identificazione di esseri umani, persone giuridiche, entità o organismi, in modo da discolpare più agevolmente coloro che hanno un nome identico o simile.

6. I nomi delle persone ed entità riportati nell'elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

Articolo 2

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

Articolo 3

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all'allegato, essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell'Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri.

Articolo 5

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 ⁽¹⁾

1. PERSONE

- *— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (attivista dell'ETA) nato il 1^o.1.1965 a Guernica (Guascogna), carta di identità n. 78.865.882
- *— ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) nato il 7.10.1963 a Durango (Guascogna), carta di identità n. 78.865.693
- *— ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) nato il 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596
- *— ALCALDE LINARES, Angel (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) nato il 2.5.1943 a Portugalete (Vizcaya), carta di identità n. 14.390.353
- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN, pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadino saudita
- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadino saudita
- AL YACoub, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1996 a Tarut, Arabia Saudita, cittadino saudita
- *— ARZALLUZ TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA), nato l'8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207
- ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadino libanese
- *— ELCORO AYASTUY, Paulo (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 22.10.1973 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.394.062
- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadino saudita
- *— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 2.12.1972 a Baracaldo (Guascogna), carta di identità n. 20.172.692
- *— GOGESCOEHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) nato il 29.4.1967 a Guernica (Guascogna), carta di identità n. 44.556.097
- *— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna), nata il 23.12.1967 a Vegara (Guipúzcoa), carta di identità n. 16.282.556
- *— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, M^a Soledad (attivista dell'ETA), nata il 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819
- IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, Ahmed; pseudonimo SA-ID, pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadino libanese
- MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Kuwait, cittadino kuwaitiano
- *— MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052
- *— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (attivista dell'ETA) nata il 27.6.1970 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 34.101.243
- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, nato il 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
- *— MUÑOZ ORDOZGOITI, Aloña (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nata il 6.7.1976 a Segura (Guipúzcoa), carta di identità n. 35.771.259
- *— NARVAEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA), nato il 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101
- *— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (attivista dell'ETA), nato l'11.9.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 34.084.504
- *— ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 22.9.1972 a Basauri (Guascogna), carta di identità n. 45.622.851
- *— OTEGUI UNANUE, Mikel (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato l'8.10.1972 a Itsasondo (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.132.976

⁽¹⁾ Le persone contraddistinte da * sono soggette al solo articolo 4.

- *— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
- *— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 9.12.1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.962.687
- *— URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) nato il 25.5.1969 a Ondarroa (Guascogna), carta di identità n. 30.627.290
- *— VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2. GRUPPI O ENTITÀ

- *— Continuity Irish Republican Army (CIRA)
 - *— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria vasca e libertà (E.T.A.)
(Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)
 - *— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppo di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.)
 - Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
 - *— Loyalist Volunteer Force (LVF)
 - *— Orange Volunteers (OV)
 - Jihad islamica palestinese (PIJ)
 - *— Real IRA
 - *— Red Hand Defenders (RHD)
 - *— Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
 - *— Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
 - *— Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
 - *— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
-